

Polizza di Assicurazione Responsabilità civile rischi diversi

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi
Responsabilità civile rischi diversi.

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale - edizione 09.2019
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo - edizione 09.2019
- Glossario e Condizioni di Assicurazione - edizione 09.2019

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Polizza responsabilità civile rischi diversi

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Zurich Insurance plc
Rappresentanza Generale per l'Italia

Zurich Insurance plc - Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari - Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano - Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066


ZURICH
RC Diversi

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La polizza assicura la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per morte, per lesioni personali e per danni materiali e diretti alle cose a seguito di sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)":** danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danni materiali e diretti a cose, quale conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione ai rischi descritti in polizza di cui l'assicurato sia civilmente responsabile.
La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere e per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S..
- ✓ **Garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):"** danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro dell'assicurato. I titolari e i soci dell'assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati ai dipendenti.
La garanzia vale anche per le azioni esperite dall'I.N.A.I.L. e dall'I.N.P.S.

Le garanzie vengono prestate sino al raggiungimento dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e massimali convenuti e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ **Danni derivanti da fatti dolosi dell'assicurato (art.1917 del Codice Civile).**
- ✗ **Franchigie, scoperti di polizza e la parte di danno che eccede il massimale pattuito.**
- ✗ **Con riferimento alla garanzia "R.C.O." sono escluse le malattie professionali.**
- ✗ **Con riferimento alle garanzie R.C.T., non sono considerati terzi:**
 - a) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
 - b) **quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);**
 - c) **altre persone non qualificabili come "prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;**
 - d) **i prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui alla garanzia R.C.O.**



Ci sono limiti di copertura?

Con riferimento alla garanzia "R.C.T." sono esclusi:

- ! **da furto;**
- ! **da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti di lunghezza superiore a 6 metri e di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;**
- ! **da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;**
- ! **a cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l'effettuazione delle stesse operazioni;**
- ! **alle cose e/o opere di terzi;**
- ! **che l'assicurato detiene a qualsiasi titolo;**
- ! **in costruzione o in corso di lavorazione;**
- ! **cagionati da:**
 - **opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera; non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;**
 - **prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;**

- ! a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- ! derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- ! derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantegli dalla Legge;
- ! derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- ! provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;
- ! provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- ! conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- ! di cui l'assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile.

Con riferimento alla garanzia "R.C.T." ed "R.C.O.", sono esclusi i danni:

- ! da detenzione o impiego di esplosivi;
- ! dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
- ! verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
- ! derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- ! conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
- ! derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
- ! provocati da diacetile (Diacetyl);
- ! risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
- ! derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- ! da emissione di raggi ultravioletti (raggi U.V.) da qualsiasi apparecchiatura, lampada o impianto.



Dove vale la copertura?

- ✓ Le garanzie "R.C.T." ed "R.C.O." valgono in tutto il mondo, **esclusi USA e CANADA**.
- ✓ Per la garanzia "responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro" la garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la garanzia "RC fabbricati" la garanzia è valida solo per fabbricati edificati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.
- ✓ Per la garanzia "imbarcazioni" la garanzia vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle dei laghi Maggiore e di Lugano.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto il contraente/assicurato ha l'obbligo di fornire a Zurich informazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, deve dare comunicazione scritta mediante raccomandata a Zurich di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.
- **In caso di dichiarazioni non veritiere, inesatte, volontariamente omesse, o di mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio, la Compagnia potrà interrompere la copertura assicurativa o rifiutare di dar luogo totalmente o parzialmente alle prestazioni previste dal contratto.**
- Il contraente e, se persona diversa l'assicurato, devono inoltre dare comunicazione scritta a Zurich dell'esistenza o successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi degli artt. 1910 e 1913 del Codice civile. **L'omesso avviso può comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo.**



Quando e come devo pagare?

Il premio ha periodicità annuale e può essere pagato a Zurich o all'intermediario assicurativo tramite assegno bancario o circolare, bonifico bancario, carte di debito o credito; può essere utilizzato anche denaro contante nel limite dell'importo massimo stabilito dalla legge.

E' possibile chiedere un frazionamento qualora il premio annuo imponibile non sia inferiore a 150 euro, senza oneri aggiuntivi.

Se il contratto ha una durata inferiore all'anno solare, il premio deve essere pagato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del contratto.

Il premio è comprensivo delle imposte ed è interamente dovuto per tutta la durata del contratto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dalle ore 24 della data indicata in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti comincia dalle ore 24 del giorno del pagamento se questo è successivo alla sottoscrizione del contratto. La copertura finisce alle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In caso di frazionamento del premio, il mancato pagamento di una rata successiva alla prima alla scadenza convenuta comporta la sospensione dell'assicurazione dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza, sino alle ore 24.00 del giorno in cui il pagamento viene effettuato, ferme le successive scadenze.

Alla scadenza, in mancanza di disdetta, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo il caso di contratti di durata inferiore.



Come posso disdire la polizza?

Il contraente/assicurato può esercitare il diritto di disdetta mediante lettera raccomandata spedita a Zurich **almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.**

La Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, rimborsando la parte di premio imponibile relativa al periodo di assicurazione non goduto.

il Contraente persona fisica, qualora sia qualificabile come consumatore ai sensi del Codice del consumo, **può recedere dalla polizza a seguito di sinistro inviando una comunicazione alla Compagnia dopo ogni denuncia di sinistro ed entro il 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.**

Il Contraente persona giuridica **non può esercitare il recesso a seguito di sinistro.**

Polizza per la copertura dei rischi. Responsabilità civile rischi diversi

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

Zurich Insurance plc - Rappresentanza Generale per l'Italia
RC Diversi

Data di realizzazione: gennaio 2019 - Ultimo Aggiornamento: settembre 2019
Questo documento rappresenta l'ultima versione aggiornata.



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le principali caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia. Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda - Registro del Commercio di Dublino n. 13460 - Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari – Operante in regime di stabilimento tramite la Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano – tel. +39.0259661 – Fax +39.0259662603. Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. I.00066. C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968. Sito: www.zurich.it - Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it.

Con riferimento al bilancio di esercizio 2017, il patrimonio netto è pari a 2.199 milioni di euro, formato da un capitale sociale di 8 milioni di euro e riserve patrimoniali per 2.191 milioni di euro ed è definito applicando i principi contabili irlandesi (Irish GAAP).

L'indice di solvibilità di Zurich Insurance Plc, conforme alla normativa Solvency II, è del 135% e rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri ammissibili (EOF Eligible Own Funds) e il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR Solvency Capital Requirement).

Per le informazioni sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) al seguente indirizzo: <http://www.zurich.it/avvisi-clienti/SFCRReport.htm>.

Di seguito l'ammontare del:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 1.933 milioni di euro
- requisito patrimoniale minimo (MCR): 870 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'SCR: 2.615 milioni di euro
- fondi propri ammissibili alla copertura dell'MCR: 2.487 milioni di euro

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Si precisa che tutte le coperture sono offerte nei limiti dei massimali assicurati concordati con il contraente.

Estensioni

Condizioni integrative (operanti, se attinenti al rischio assicurato)	<ul style="list-style-type: none">• Lavoro presso terzi: la garanzia comprende i danni (a) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute, e (b) ai locali ove di eseguono i lavori, agli infissi, alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.• Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività: l'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché nella sua qualità di committente dei lavori di manutenzione straordinaria.• Responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato: la garanzia comprende la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro dell'assicurato (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni arrecati (i) alle persone considerate "terze" e (ii) agli altri prestatori di lavoro, dipendenti dell'assicurato, limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione del lavoro.• Operazioni di consegna e prelievo: l'assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce.• Danni a mezzi sotto carico e scarico: la garanzia comprende i danni provocati ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Danni ai veicoli i genere: la garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori in conseguenza delle attività ivi svolgentisi. • Estensioni diverse: l'assicurazione vale anche per le attività preliminari, complementari e commerciali ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre; uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande; servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, infermerie, servizio di vigilanza. • Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro: la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai suoi prestatori di lavoro anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, inclusi i danni corporali cagionati alle persone trasportate. • Danni da incendio: la garanzia è estesa ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute.
<p style="text-align: center;">Condizioni particolari relative ai soli rischi diversi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Animali e allevatori – Commercianti: è compresa in garanzia la responsabilità dell'assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto. Se la garanzia riguarda animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, sono compresi i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo. • Circolo ippico – Maneggio: si intendono compresi in garanzia i danni provocati: da coloro che utilizzano i cavalli sia di proprietà che quelli messi a disposizione dal circolo ippico e/o maneggio; dai cavalli stessi; a coloro che montano i cavalli assegnati dal circolo ippico e/o maneggio purché non di proprietà del cavaliere. La garanzia vale anche per: la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dell'area dove si svolge l'attività; i danni cagionati a terzi da istruttori, artieri e altro personale di scuderia anche non dipendente dell'assicurato ma dallo stesso temporaneamente ingaggiato; i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia. • Autorimesse – Autosili – Parcheggi: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica con non più di tre addetti e dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Sono compresi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia o sotto rifornimento, lavaggio o riparazione. • Depositi commerciali: la garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. • Insegne e cartelli pubblicitari: l'assicurazione comprende l'installazione, la manutenzione e la rimozione delle insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora l'installazione e la manutenzione siano affidati a terzi la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. • Campeggi: l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà dei fabbricati e/o conduzione dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività assicurata. L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di ristorante, bar, spacci e negozi, impianti sportivi, lavanderie, autorimesse, parcheggi, stabilimenti balneari, discoteche. • Mense aziendali - Caterings - Distribuzione Automatica di cibi e bevande: sono compresi i danni cagionati dai prodotti somministrati o venduti. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. • Chiese – Parrocchie: l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato: dall'esercizio del culto in ogni sua celebrazione liturgica e manifestazione di ministero, internamente alla chiesa parrocchiale o chiese o cappelle distaccate, dalla conduzione dei fabbricati della chiesa parrocchiale, delle chiese o cappelle distaccate. Dall'organizzazione della festa parrocchiale. Dalla proprietà ed esistenza di strutture sportive, dallo svolgimento di attività di carattere educativo, formativo, di aggregazione sociale. • Vendite a domicilio o per corrispondenza: l'assicurazione comprende la dimostrazione relativa all'uso ed al funzionamento del prodotto presso terzi. • Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e scuole materne: l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato, a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dall'esercizio dell'istituto scolastico. Sono compresi i danni alle strutture esterne di terzi concessi in uso all'assicurato. • Oratori, ricercatori, ludoteche colonie e campi estivi: l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. • Insegnanti: nel caso la garanzia fosse prestata per insegnanti pubblici l'assicurazione è estesa alle azioni di rivalsa da parte dello Stato derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni subiti dagli alunni sottoposti alla vigilanza, per i casi di colpa grave. • Associazioni - Società e scuole sportive: l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi. • Impianti sportivi: l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà e/o conduzione degli impianti e le sue dipendenze. • Stabilimenti balneari: la garanzia comprende i rischi relativi al servizio bar e ristorazione. L'assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari somministrati o venduti nello stesso esercizio l'a garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. <p>Sono compresi i rischi relativi alla proprietà o esercizio di campi di bocce, tennis, pallacanestro, attrezzature ginniche, beach volley, pallavolo, piscine e discoteca trovantisi nello stabilimento; servizio di animazione e mini club; noleggio di imbarcazioni non a motore.</p>

- **Imbarcazioni:** Imbarcazioni: l'assicurazione vale anche per la responsabilità del comandante e/o conduttore dell'imbarcazione, sempreché l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso del proprietario. L'assicurazione vale anche per i danni da lesioni personali a terzi trasportati. L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle dei laghi Maggiore e di Lugano.
- **Teatri:** l'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e il servizio di bar.
- **Night clubs – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo – Associazioni ricreative e culturali:** limitatamente alle sole associazioni ricreative e culturali, la garanzia vale anche per l'organizzazione di serate e spettacoli per l'intrattenimento.
L'assicurazione comprende il rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e il servizio di bar e ristorante, la proprietà e/o esercizio di autorimessa/parcheggio di veicoli a motore.
- **Velocipedi da noleggio:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile del conducente del velocipede noleggiato.
- **Committenza dei lavori D.Lgs 81/2008 Titolo IV:** l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 e s.m. ed i. per i cantieri edili mobili e temporanei per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato Decreto legislativo.**
- **Sagre paesane – Spettacoli folkloristici – Sfilate carnevalesche e simili – Manifestazioni sportive dilettantistiche, ricreative, culturali:** L'assicurazione comprende le operazioni di montaggio e smontaggio, allestimento, disallestimento delle strutture e di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione. E' compreso il rischio relativo alla gestione di bar, chioschi, stand per la distribuzione di generi alimentari.
- **Associazione di volontariato:** l'assicurazione vale per l'attività di volontariato descritta in polizza.
- **Tirocinante/borsista/medico frequentatore/fotografo professionista:** l'assicurazione vale per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante lo svolgimento dell'attività.
- **Servizio di pre e dopo scuola:** sono considerati terzi gli alunni. Sono compresi i danni conseguenti alla somministrazione di generi alimentari. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.
- **Pro loco:** l'assicurazione vale per l'organizzazione di manifestazioni quali feste paesane e/o sagre e/o manifestazioni ricreative, culturali, gastronomiche, tombole, lotterie, manifestazioni sportive dilettantistiche, serate danzanti, spettacoli folkloristici, manifestazioni religiose.
- **Uffici:** l'assicurazione vale per la conduzione dell'ufficio assicurato.
- **Istruttore cinofilo:** la garanzia vale anche per l'organizzazione di esibizioni in genere, per la partecipazione a spettacoli, mostre, esibizioni, fiere, manifestazioni sportive.
- **Associazione di modellismo:** la garanzia vale per danni cagionati a terzi da parte degli associati per la proprietà ed uso di aeromodelli, automodelli e navimodelli radiocomandati e/o telecomandati, quando il modello è governato dall'associato stesso.
- **Organizzazione di mostra senza bancarelle:** la garanzia vale per rischi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento della mostra, incluse le operazioni di allestimento, pulizia, montaggio e smontaggio.
- **Organizzazione di mostra con bancarelle:** la garanzia vale per rischi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento della mostra, incluse le operazioni di allestimento, pulizia, montaggio e smontaggio.
- **Gite organizzate:** la garanzia vale per la responsabilità civile dell'assicurato quale organizzatore della gita, compresa la responsabilità civile degli accompagnatori. I partecipanti alla gita sono considerati terzi.
- **Palco:** sono comprese le operazioni di montaggio e smontaggio del palco.
- **Ripetitori/Antenne:** la garanzia comprende il rischio della proprietà e i lavori di manutenzione.
- **Organizzatore di eventi:** l'assicurazione comprende il rischio della proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento dell'evento, incluse le operazioni di allestimento, montaggio e smontaggio, manutenzione, riparazione, pulizia. E' compreso il rischio relativo al servizio di catering, distribuzione di bevande e generi alimentari.
- **Scuola di sci:** la garanzia comprende la responsabilità civile personale dei maestri. E' compreso il rischio relativo alla proprietà e/o conduzione di fabbricati della scuola e relative dipendenze. E' compresa la gestione di asilo Snow-Parking e/o Kinder House; l'organizzazione e la promozione di manifestazioni o gare di sci a livello dilettantistico.
- **Sci club:** è compresa la responsabilità civile degli associati connessa allo svolgimento dell'attività sciistica ricreativa dilettantistica organizzata dall'assicurato; l'organizzazione di corsi di ginnastica presciistica.
- **Circolo velico:** è compreso l'esercizio e/o proprietà di barche a vela sino a 12 metri di lunghezza; l'organizzazione di corsi di vela per gli associati; l'esercizio di bar e ristoranti; proprietà e/o esercizio di autorimessa o parcheggio di veicoli a motore; la proprietà e/o esercizio di fabbricati.

GARANZIE OPZIONALI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Garanzie aggiuntive	<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione gare e concorsi (valida solo per circolo ippico e/o maneggio): la garanzia vale anche per l'organizzazione di gare e concorsi, per la progettazione dei percorsi, il posizionamento e la costruzione degli ostacoli. • Passeggiate esterne (valida solo per circolo ippico e/o maneggio): la garanzia vale anche per il rischio derivante da passeggiate esterne alle aree di proprietà e/o conduzione del circolo ippico e/o maneggio, anche con attraversamento di centri abitati purché condotte da istruttori e/o guide del circolo ippico e/o maneggio. • Coesistenza altre assicurazioni (valida solo per committenza dei lavori): in caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate da professionisti e/o imprese con altri assicuratori, la polizza opera in secondo rischio in eccedenza ai massimali prestati dalle altre assicurazioni e sino a concorrenza dei massimali garantiti dalla polizza. • Danni da interruzioni o sospensioni di attività: la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
----------------------------	--



Che cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriore rispetto a quelle fornite nel DIP danni.



Ci sono limiti di copertura?

Lavori presso terzi	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.
Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività	Sono esclusi i danni provocati da muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore a 2 metri. Sono esclusi ii danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.
Operazioni di consegna e prelievo, consegna rifornimento di merce	Sono esclusi i rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti.
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Per danni a natanti sono esclusi i danni da mancato uso.
Danni a veicoli in genere	Sono esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti a mancato uso ed alle cose trovantisi sui veicoli stessi.
Responsabilità per fatto dei prestatori di lavoro	La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro: - alla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati; - non iscritti nei libri paga tenuti a norma di legge oppure non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.
Danni da incendio	Sono esclusi i danni alle cose che l'assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.
RC Fabbricati	Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari. Se al momento del sinistro il valore di costruzione a nuovo del fabbricato (escluso il valore dell'area) supera di oltre il 20% il valore dichiarato in polizza, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Animali e Allevatori - Commercianti	<p>Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.</p> <p>Sono esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.</p> <p>Sono esclusi i danni subiti dal conducente del veicolo trainato dall'animale.</p>
Circolo ippico - Maneggio	<p>Sono esclusi i danni da contagio.</p>
Autorimesse – Autosili – Parcheggi	<p>Relativamente alla distribuzioni di carburanti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti.</p> <p>Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia da furto, da incendio, da atti vandalici, da mancato uso ed alle cose trovantisi sui veicoli stessi.</p>
Depositi commerciali	<p>L'assicurazione non vale se l'assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.</p>
Insegne e cartelli pubblicitari	<p>Sono esclusi i danni alle opere ed alla cose sulle quali sono applicate le insegne ed i cartelli pubblicitari</p>
Campeggi	<p>Relativamente ai veicoli dei clienti in deposito presso l'assicurato sono esclusi i danni a cose lasciate all'interno del veicolo o del bagagliaio, da furto, da incendio, da atti dolosi e da mancato uso.</p> <p>Limitatamente ai danni alle cose consegnate e non consegnati di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785 del Codice Civile, sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili; la garanzia non vale inoltre per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e cose in essi contenuti.</p> <p>Per i danni ai mezzi di soggiorno dei Clienti (roulotte, camper, caravan, carrello tenda, case mobili), sono esclusi i danni alle cose in essi contenute, dei danni da furto sia totale che parziale e da incendio.</p> <p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p>
Mense aziendali – Caterings – Distribuzione automatica di cibi e bevande	<p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p>
Chiese – Parrocchie	<p>Relativamente alle attività sportive è esclusa la partecipazione a tornei organizzati da federazioni sportive.</p> <p>Sono escluse processioni religiose che prevedano il trasporto di statue di altezza superiore a 3 metri.</p> <p>Sono altresì esclusi i danni derivanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico, - organizzazione di falò; - esercizio di attività scoutistiche all'esterno della parrocchia o degli oratori; - esercizio di asili e scuole di qualsiasi ordine e grado; - organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore ad 1 giorno; - attività sciistiche anche se di durata giornaliera; - attività medico-infermieristica di assistenza ad anziani, ammalati ed infermi; - manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, di natanti; - atti di vandalismo. <p>Il parroco pro-tempore non è considerato terzo.</p>
Vendite a domicilio o per corrispondenza	<p>Sono esclusi prodotti infiammabili, corrosivi, esplosivi, tossici e farmaceutici ed i danni derivanti da vizio o difetto dei prodotti.</p>
Oratori, ricreatori, ludoteche, colonie e campi estivi	<p>E' esclusa l'attività scoutistica.</p> <p>Per l'attività esterna la garanzia è valida in quanto l'assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.</p>

<p>Insegnanti</p>	<p>L'assicurazione non vale per la proprietà, esercizio, gestione e direzione di scuole, istituti, oratori, ricreatori e ludoteche.</p> <p>Per insegnanti di educazione fisica che prestano attività anche in società sportive nonché per istruttori ed allenatori di società sportive, l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge e/o discipline e/o regolamenti emanati dal CONI e/o dalle singole federazioni per l'attività da medesimo svolta.</p> <p>La garanzia non vale per le attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche e di sport invernali.</p>
<p>Associazioni – Società e scuole sportive</p>	<p>Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.</p> <p>L'assicurazione non vale per la proprietà e/o conduzione di tribune, stadi, arene, palazzi dello sport, ippodromi, cinodromi, velodromi, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.</p> <p>L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta; - al possesso dei requisiti fisici da parte degli associati e degli allievi comprovato da apposita certificazione medica ove richiesta. <p>L'Assicurazione non vale per l'organizzazione di eventi sportivi e tornei, ad eccezione di quelle riservati ai soli associati ed allievi dell'Assicurato.</p> <p>Sono esclusi i danni ai locali, impianti e attrezzature in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato.</p>
<p>Impianti sportivi</p>	<p>Dalla garanzia sono esclusi i seguenti impianti: ippodromi, cinodromi, velodromi, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso dei veicoli a motore.</p>
<p>Stabilimenti balneari</p>	<p>L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio all'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.</p> <p>Limitatamente ai danni alle cose consegnate di cui l'assicurato sia responsabile ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785 del Codice Civile, sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, da lavatura, smacchiatura e simili; la garanzia non vale inoltre per oggetti preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti e cose in essi contenuti.</p> <p>Sono esclusi i danni alle cose non consegnate.</p> <p>Sono esclusi i danni da difetto originario del materiale noleggiato.</p> <p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p>
<p>Imbarcazioni</p>	<p>Non sono considerati terzi il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) dell'articolo 16 nonché i dipendenti del comandante, del conduttore o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione.</p> <p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a Cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione; - alle Cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate; - cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione; - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni; - se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione.
<p>Teatri</p>	<p>La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.</p> <p>Limitatamente alle cose consegnate al guardaroba custodito l'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. Sono altresì esclusi dall'assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.</p> <p>Sono esclusi di danni alle cose non consegnate.</p> <p>Sono esclusi dall'assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi.</p>

<p>Nights club – Discoteche – Ritrovi – Sale da ballo – Associazioni ricreative e culturali</p>	<p>La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.</p> <p>Per le sole associazioni ricreative e culturali gli associati non sono considerati terzi tra di loro.</p> <p>Limitatamente alle cose consegnate al guardaroba custodito l'assicurazione non vale per gli oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.</p> <p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p> <p>Sono esclusi i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia da furto, da incendio, da atti vandalici, da mancato uso ed alle cose trovantisi sui veicoli stessi.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - subiti dalle strutture utilizzate per lo svolgimento di serate danzanti, spettacoli di intrattenimento e conviviali. - da fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico, - dall'organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore ad 1 giorno.
<p>Committenza dei lavori D. Lgs. 81/2008 Titolo IV.</p>	<p>La garanzia è valida a condizione che l'assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal Decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.</p>
<p>Sagre paesane – Feste di quartiere Spettacoli folkloristici - Sfilate carnevolesche e simili - Manifestazioni sportive dilettantistiche – Incontri e manifestazioni ricreative/ culturali</p>	<p>L'Assicurazione è efficace a condizione che l'assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche autorità per le attività dallo stesso svolte e che le attività vengano svolte nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.</p> <p>Per danni che si verificano dopo l'esecuzione di lavori conseguenti ad errori o difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricate dall'assicurato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La garanzia è operante per lavori eseguiti ed i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'assicurazione purchè siano stati denunciati alla compagnia entro sei mesi dalla data di cessazione della Polizza. • Sono comunque esclusi i danni: <ul style="list-style-type: none"> - agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati e/o mantenuti, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, ripristino e/o riparazione degli stessi; - derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati; - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le apparecchiature e le cose in genere sono destinati. <p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p> <p>Gli atleti partecipanti ad attività sportive e/o gare non sono considerati terzi tra di loro.</p> <p>Non sono considerati terzi i componenti del comitato organizzatore.</p> <p>L'assicurazione non vale per utilizzo di playground e/o giochi gonfiabili per bambini di altezza superiore a 4 metri.</p> <p>L'assicurazione non è altresì operante:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di imbarcazioni a motore, di velivoli, di animali; • proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici; • per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale; • per danni conseguenti ad atti di vandalismo; • per spettacoli pirotecnici, fuochi artificiali e detenzione di materiale pirotecnico, • per gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma, • per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili, tappeti elastici; • per i danni subiti dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte; • per i danni a Cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nell'area dove si svolge la manifestazione, quali: <ul style="list-style-type: none"> - fabbricati e relativo contenuto, opere murarie e strutture architettoniche in genere; - attrezzature, impianti, arredi, piante, pavimentazioni, manti erbosi. <p>Relativamente alle sfilate carnevolesche l'assicurazione non comprende i danni derivante dalla circolazione dei carri allegorici trainati da veicoli a motore e la responsabilità civile dei partecipanti al carnevale.</p>

<p>Associazione di volontariato</p>	<p>E' esclusa l'organizzazione di sagre, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, sfilate carnevalesche, concerti e dei rischi ad essi connessi.</p> <p>La garanzia non vale inoltre per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni conseguenti a omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi; - i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico e/o infermieristico e per interventi e prestazioni sanitarie; - i danni derivanti da fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico; - la proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.
<p>Tirocinante/ borsista/ stagista/medico frequentatore/ fotografo professionista</p>	<p>Dalla garanzia sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.</p>
<p>Servizio di pre e dopo scuola</p>	<p>La garanzia è valida a condizione che il servizio sia stato autorizzato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto e che gli addetti preposti e l'assicurato siano in possesso dei requisiti richiesti dalle Leggi e regolamenti.</p> <p>Sono esclusi dalla garanzia i danni ai locali, agli impianti e/o cose concesse in uso all'Assicurato per lo svolgimento del servizio di pre-post scuola.</p>
<p>Pro loco</p>	<p>L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni.</p> <p>Per prodotti somministrati o venduti sono esclusi i danni dovuti a difetto originario dei prodotti stessi, salvo che per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio. La garanzia vale per i danni cagionati entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della polizza.</p> <p>L'assicurazione non è operante per il rischio derivante all'organizzazione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiere e mercati, salvo le mostre dei prodotti dell'Artigianato e dell'Agricoltura; - manifestazioni che prevedano l'utilizzo di veicoli a motore, unità naviganti a motore, aeromobili; - gare ciclistiche; - manifestazioni con uso di animali nonche' gare e corse di animali; - proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici; - spettacoli pirotecnici, detenzione di materiale pirotecnico e gare di tiro con uso di armi; - gite ed escursioni di durata superiore a 1 giorno; - concerti di musica con oltre 1.000 partecipanti. <p>Sono altresì esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i danni a terreni, colture, pavimentazioni, manti erbosi, fabbricati, attrezzature, impianti fissi concessi in uso agli organizzatori nonchè al luogo di effettuazione della manifestazione stessa. - il rischio relativo alla gestione di parcheggi. - la Responsabilità Civile dei singoli gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alle manifestazioni organizzate dall'assicurato a titolo commerciale proprio. - i rischi derivanti dalla proprietà' od esercizio di passerelle, tribune e stadi.
<p>Uffici</p>	<p>Sono esclusi i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o commerciale.</p>
<p>Istruttore cinofilo</p>	<p>Sono esclusi i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia all'assicurato, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.</p> <p>La garanzia vale a condizione che l'assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività svolta.</p>

<p>Associazione di modellismo</p>	<p>Per aeromodelli con o senza motore vale a condizione che gli stessi siano di cilindrata non superiore a 70 cc (per quelli con motore) e di peso complessivo non superiore a 40 Kg. . Sono esclusi dall'Assicurazione i razzi.</p> <p>Per automodelli la garanzia vale a condizione che gli stessi abbiano un peso in ordine di marcia non superiore a 15 Kg. .</p> <p>Per navimodelli la garanzia vale a condizione che gli stessi abbiano una stazza in ordine di navigazione fino a 40 Kg. .</p> <p>La garanzia ha effetto esclusivamente durante il funzionamento del modello e l'attività preparatoria dello stesso, cioè rifornimento, messa in moto del o dei motori.</p> <p>Sono esclusi i danni ai modelli che i modellisti si causano tra di loro.</p> <p>L'Assicurazione non vale se vengono utilizzati apparati di radiocomando di tipo non omologato e/o frequenze radio non autorizzate.</p> <p>Sono altresì esclusi i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, la presente esclusione vale anche per la garanzia R.C.O. .</p> <p>La garanzia per tutte le specialità descritte si intende operante per l'attività svolta sui campi attrezzati, piste omologate e non, specchi d'acqua in genere.</p> <p>Relativamente al campo di volo o alla pista la garanzia è valida a condizione che il campo di volo o la pista siano utilizzati esclusivamente dagli associati; l'assicurato disponga delle necessarie autorizzazioni, ove previste, per l'esercizio del campo di volo o della pista e che l'attività venga svolta nel rispetto delle eventuali disposizioni emesse dalle competenti Autorità. Sono esclusi i danni subiti dai modelli.</p> <p>Si intende esclusa dall'Assicurazione ogni responsabilità derivante all'assicurato in qualità di organizzatore di raduni, manifestazioni, gare, corsi sia teorici che pratici.</p>
<p>Organizzazione di mostra senza bancarelle</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni alle cose esposte e agli impianti, a fabbricati e/o cose concesse in uso agli organizzatori nonché al luogo di effettuazione della manifestazione stessa.</p> <p>La garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività assicurata.</p>
<p>Organizzazione di mostra con bancarelle di terzi</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti, a fabbricati e/o Cose concesse in uso agli organizzatori nonché al luogo di effettuazione della manifestazione stessa, a terreni, colture, pavimentazioni, pedane, manti erbosi.</p> <p>E' esclusa la responsabilità civile personale dei singoli espositori che partecipano alla manifestazione.</p> <p>La garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività assicurata.</p>
<p>Gite organizzate</p>	<p>La garanzia non è operante per i danni ai locali, agli arredi ed alle strutture alberghiere, nonché ai mezzi di trasporto cagionati dai partecipanti.</p> <p>I partecipanti non sono considerati terzi tra di loro.</p> <p>Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti o da impiego di aeromobili, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore.</p> <p>La garanzia non è operante per la pratica o partecipazione diretta ad attività sportive, a gare o tornei sportivi, da parte dei partecipanti e/o degli accompagnatori.</p> <p>L'assicurazione non vale e non è prestata per la responsabilità a norma del Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 111 e della CCV legge 27/12/1977 n. 1084 e successive modifiche e/o integrazioni.</p> <p>La garanzia è valida a condizione che l'organizzatore sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività dallo stesso svolta.</p> <p>Palco Dalla garanzia sono esclusi in ogni caso i danni da sottrazione, distruzione e deterioramento dei bagagli e degli effetti personali dei partecipanti e/o accompagnatori.</p>
<p>Palco</p>	<p>L'assicurazione non comprende i danni alle opere, alla pavimentazione stradale, ai terreni ed alle Cose sulle quali è installato il palco.</p> <p>L'assicurazione non è operante se il palco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non è conforme ai requisiti richiesti dalla legge e l'assicurato non sia in possesso delle prescritte autorizzazioni al suo utilizzo; • viene utilizzato in maniera non conforme alle istruzioni del fabbricante dello stesso (es. modifiche, sovraccarico di peso, ecc.). <p>L'assicurazione non è operante per la responsabilità civile dell'utilizzatore del palco.</p>

Ripetitori/Antenne	<p>L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulla quali è installato il ripetitore o l'antenna. Sono esclusi dall'assicurazione i danni a cose di terzi installate sul ripetitore o sull'antenna.</p> <p>La garanzia è valida da condizione che l'assicurato sia in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalla Pubbliche Autorità per l'installazione del ripetitore o dell'antenna.</p> <p>L'assicurazione RCT e RCO non comprende altresì i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - derivanti da interferenze e/o disturbi radiotelevisivi; - risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.
Proprietà di terreno	<p>Sono esclusi dalla garanzia i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da incendio e/o da fumo/esalazioni fumogene; - dall'esistenza, all'interno del terreno, di pozzi artesiani, corsi d'acqua sia naturali che artificiali; - dall'esistenza, all'interno del terreno, di bacini e specchi d'acqua sia naturali che artificiali; - causati da animali; - dalla presenza di muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri; - derivanti dall'esercizio, nel terreno assicurato, da parte dell'assicurato o di terzi, di lavori agricoli, industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato o di terzi; - dalla proprietà di fabbricati trovantisi all'interno del terreno assicurato.
Organizzatore di eventi	<p>L'assicurazione è efficace a condizione che per lo svolgimento di quanto assicurato l'assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità, e che le attività vengano svolte nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.</p> <p>Sono esclusi i danni alle cose non consegnate al servizio di guardaroba custodito.</p> <p>L'assicurazione non è operante per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i rischi derivanti all'organizzazione di gare o eventi che prevedano l'uso di veicoli, di unità naviganti a motore, di aeromobili, di animali; - l'organizzazione di fiere e mercati; - l'organizzazione di gare o manifestazioni sportive di qualunque genere; - gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma; - danni conseguenti ad atti di vandalismo; - proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici; - l'organizzazione di concerti; - spettacoli pirotecnici, detenzione di materiale pirotecnico, fuochi artificiali.
Scuola di sci	<p>L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dei maestri, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.</p> <p>L'assicurazione vale esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'assicurato/Contraente.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati nell'ambito della vita privata o da attività di maestro di sci svolta privatamente; - causati nell'ambito di sci fuori pista, sci alpinismo, dalla pratica dello sci al di fuori di piste battute e regolarmente aperte al pubblico; - cagionati alle cose dei Clienti ricevute in consegna e/o custodia dall'assicurato; - derivanti da fuochi artificiali, dall'organizzazione di spettacoli pirotecnici e detenzione di materiale pirotecnico; - derivanti dalla proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.
Maestro di sci	<p>L'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'assicurato, dei requisiti e delle abilitazioni richiesti dalla Legge per l'attività svolta.</p> <p>Sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - causati nell'ambito di sci fuori pista, sci alpinismo, dalla pratica dello sci al di fuori di piste battute regolarmente aperte al pubblico; - cagionati alle cose dei Clienti ricevute in consegna e/o custodia dall'Assicurato.

<p>Sci club</p>	<p>Relativamente alle gare sociali/amatoriali la garanzia è valida a condizione che l'assicurato sia in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità e/o dai gestori delle piste utilizzate.</p> <p>Per l'organizzazione di gite, soggiorni, serate e spettacoli di intrattenimento, cene sociali, manifestazioni culturali in genere; incontri di informazione/promozione/propaganda riguardanti le attività svolte dall'assicurato, servizio di trasporto/accompagnamento degli associati ed atleti, è escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti o da impiego di aeromobili, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore, la garanzia non vale inoltre per la responsabilità a norma del Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 111 e della CCV legge 27/12/1977 n. 1084, e per i danni ai locali, agli arredi e strutture alberghiere in genere, nonché ai mezzi di trasporto, cagionati dai partecipanti.</p> <p>Sono altresì esclusi danni derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla pratica di sci alpinismo, sci fuoripista, escursionismo; - dalla partecipazioni a gare di sci organizzate da federazioni sciistiche; - dall'organizzazione di corsi di sci; - derivanti da fuochi artificiali, dall'organizzazione di spettacoli pirotecnici e detenzione di materiale pirotecnico.
<p>Circolo velico</p>	<p>Per barche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di natanti adibiti a scuola guida l'assicurazione non vale durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è istruttore regolarmente abilitato, salvo nel caso di derive. - Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di barche a vela superiori ai 12 metri di lunghezza. <p>Per esercizio del circolo velico:</p> <p>L'assicurazione non vale per l'organizzazione di regate veliche.</p> <p>Per la proprietà e/o esercizio di autorimessa, parcheggio di veicoli a motore, sono esclusi i danni da furto, da incendio, da atti vandalici, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle cose trovantisi nei veicoli stessi.</p> <p>Per i danni subiti dalle barche in consegna e/o custodia all'assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute sono esclusi i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - da furto e/o incendio; - alle cose trovantisi sulle barche stesse; - alle cose trasportate e/o rimorchiate; - alle barche prese in consegna per esposizione, dimostrazione o vendita; - alle barche utilizzate dall'assicurato per l'attività di scuola di vela; - alle barche derivanti da o conseguenti a navigazione delle stesse; - da mancato uso delle barche; - a barche aventi lunghezza superiore ai 12 metri; - alle barche in conseguenza dell'azione del vento oltre "forza SE1" della scala Beaufort, come da rivelazione delle competenti autorità o in conseguenza di eventi atmosferici straordinari quali mareggiate, trombe d'aria, maremoti, alluvioni, inondazioni e uragani.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
Assicurazione responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)	Franchigia di Euro 2.500 .	-
Lavoro presso terzi (b)	Franchigia di Euro 250 per ciascun sinistro	10% del massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il massimo risarcimento di 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività	Franchigia di Euro 150 per ciascun sinistro.	-
Danni a mezzi sotto carico e scarico	Franchigia di Euro 250 per ogni mezzo danneggiato.	-
Danni ai veicoli i genere	Franchigia di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato .	-
Danni da incendio, esplosione o scoppio	Franchigia di 250 euro per singolo sinistro	Euro 150.000 per uno o più sinistri verificatisi nel corso dell'anno assicurativo.
Animali e allevatori – commercianti	Franchigia di Euro 150 per sinistro, limitatamente ai cani.	-
Circolo ippico – Maneggio: i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia	-	Euro 25.000 per ogni animale.
Autorimesse – Autosili – Parcheggi	Franchigia di Euro 250 per ogni danneggiato	-
Campeggi	Danni subiti da veicoli a motore nell'autorimessa, parcheggio o nell'area recintata del campeggio Franchigia di Euro 250. Danni a Cose consegnate o non consegnate ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785 bis di Codice Civile, scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 200 euro.	- Euro 3.000 per ogni cliente per le cose consegnate. Euro 500 per ogni cliente per le cose non consegnate, con il massimo risarcimento di 2.500 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.
Chiese – Parrocchie	Franchigia di Euro 200 per ogni sinistro per danni a cose. Per danni da morte o lesioni personali subiti da persone che prestano la loro attività a titolo gratuito Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata.	- -
Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e scuole materne	Per danni a seguito di utilizzo di strutture esterne scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250. Limitatamente alla rivalsa della Pubblica Amministrazione verso i dipendenti scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250.	Euro 50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. Euro 250.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
Oratori, ricreatori, ludoteche, colonie e campi estivi	Franchigia di Euro 200 per ogni sinistro per danni a cose. Per danni da morte o lesioni personali subiti da persone che prestano la loro attività a titolo gratuito Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona.	- -
Stabilimenti balneari	Franchigia di Euro 150 per sinistro. Per danni per morte e per lesioni personali subiti da artisti o orchestrali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata. Danni a veicoli nel parcheggio, scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato. Danni a Cose consegnate ai sensi degli art. 1783, 1784 e 1785 bis di Codice Civile, scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di 200 euro.	- - - Euro 1.500 per ogni cliente.
Imbarcazioni	Per danni a cose scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 150 euro.	-
Teatri	-	Danni a cose consegnate al servizio di guardaroba custodito Euro 1.500 per ogni danneggiato.
Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo – Associazioni ricreative e culturali	Franchigia di Euro 150 per ogni danneggiato. Danni a Cose consegnate al servizio di guardaroba custodito. Danni a veicoli nel parcheggio, scoperto del 10% per ogni sinistro con il minimo di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato. Per danni per morte e per lesioni personali subiti da artisti o orchestrali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata.	- Euro 1.500 per ogni cliente. - -
Velocipedi da noleggio	Franchigia di Euro 150 per sinistro.	-

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
Sagre paesane – Spettacoli folkloristici – Sfilate carnevalesche e simili – Manifestazioni sportive dilettantistiche – Incontri e manifestazioni ricreative/ culturali	Franchigia di Euro 150 per ogni danneggiato. Danni a cose a seguito di incendio causato da falò, Franchigia di Euro 500 per sinistro. Per danni per morte e per lesioni personali subiti da artisti o orchestrali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata. Utilizzo di playground e/o giochi gonfiabili per bambini Euro 2.500 per ogni persona danneggiata per danni per morte e per lesioni personali. Per sfilate carnevalesche danni per morte e per lesioni personali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata. Per danni verificati dopo l'esecuzione dei lavori: - danni a cose, scoperto 10% minimo Euro 1.000 per ogni sinistro; - danni a persone per morte e/o lesioni personali.	- Euro 150.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo. - - - 10% del massimale previsto in polizza per i danni a cose, con il massimo risarcimento di Euro 150.000 per uno o più sinistri occorsi nel corso del periodo di validità dell'assicurazione. 50% del massimale per sinistro, con il massimo risarcimento di Euro 1.500.000,00 per uno o più sinistri occorsi nel corso di validità dell'assicurazione.
Servizio di pre e dopo scuola	Franchigia di Euro 150 per ogni sinistro per danni a cose.	-
Pro loco	Per organizzazione di feste paesane, sagre, manifestazioni ricreative e culturali, manifestazioni gastronomiche, Franchigia di Euro 150 per ogni danneggiato; per danni per morte e per lesioni personali subiti da artisti o orchestrali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata; per sfilate carnevalesche danni per morte e per lesioni personali Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona danneggiata. Per danni da morte o lesioni personali subiti da persone che prestano la loro attività a titolo gratuito Franchigia di Euro 2.500 per ogni persona. Franchigia di Euro 150 per ogni sinistro per danni a cose. Danni a cose a seguito di incendio causato da falò, Franchigia di Euro 500 per sinistro.	- - - Euro 150.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Istruttore cinofilo	Franchigia di Euro 250 per sinistro.	-

Garanzia	Franchigia/Scoperto	Massimale/Limite di risarcimento
Associazione di modellismo	Franchigia di Euro 250 per ogni sinistro per danni a cose.	-
Organizzatore di mostra con bancarelle di terzi	Per danni a cose degli espositori Franchigia di Euro 300 per sinistro.	Euro 50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Palco	Franchigia di Euro 150 per ogni danneggiato.	-
Proprietà di terreno	Franchigia di Euro 250 per ogni danneggiato per danni a cose. Per danni da spargimento di acqua a seguito di rottura accidentale di tubazioni o condutture franchigia di Euro 250 per sinistro.	- Euro 50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Organizzazione di eventi	Franchigia di Euro 250 per danni a cose. Franchigia di Euro 1.500 per ogni danneggiato per danni per morte o per lesioni personali. Danni a Cose consegnate al servizio di guardaroba custodito franchigia di Euro 500 per sinistro.	- - Euro 10.000 per manifestazione e limite di Euro 30.000 per ciascun periodo assicurativo annuo
Scuola di sci	Franchigia di Euro 200 per ogni danneggiato per danni a cose. Danni a cose a seguito di incendio causato da falò, Franchigia di Euro 500 per sinistro.	- Euro 150.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Sci club	Franchigia di Euro 250 per danni a cose.	-
Circolo velico	Barche: Per danni a cose scoperto del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di 150 euro. Danni subiti da veicoli a motore nell'autorimessa o, parcheggio scoperto del 10% con il minimo di Euro 250 per ogni veicolo danneggiato Danni subiti dalle barche in consegna e custodia o a qualsiasi titolo detenute durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio, varo e traslazioni, franchigia di Euro 1.000 per ogni sinistro.	- - Euro 50.000 per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
Danni da interruzioni o sospensioni di attività	Scoperto del 10% con il minimo assoluto di 2.500 euro.	150.000 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro In caso di sinistro, il contraente deve darne avviso scritto all'intermediario alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza.
	Assistenza diretta/in convenzione Non è prevista assistenza da parte di altre imprese.
	Prescrizione Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Obblighi dell'impresa	Non sono previsti termini in cui la Compagnia si impegna a pagare l'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Premio	<p>Se risulta che la polizza è indicizzata, i massimali, il premio, nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia, sono collegati al "numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati" pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica. È facoltà di ciascuna delle parti rinunciare all'adeguamento della polizza qualora l'indice superi del 100% quello inizialmente stabilito.</p> <p>Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili (esempio fatturato, numero allievi, ecc.), esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo di assicurazione, negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata il contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari.</p> <p>Se il contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di sinistro liquidabile ai sensi di polizza, il risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.</p>
Rimborso	In caso di recesso a seguito di sinistro da parte di Zurich, Zurich entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, deve rimborsare la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Sospensione	Il contraente non può sospendere le garanzie tuttavia l'assicurazione resta automaticamente sospesa se il contraente non paga le rate di premio successive alla prima, a partire dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.



Come posso disdire la polizza?

Recesso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Per i contratti scaduti, se il contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.



A chi è rivolto questo prodotto?

E' dedicato a coloro che desiderano assicurarsi dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita in media dagli Intermediari con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto è pari al 16,94%, calcolato sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>ZURICH INSURANCE plc Rappresentanza Generale per l'Italia Ufficio Gestione Reclami Via Benigno Crespi, 23 – 20159 Milano Fax numero: 02.2662.2243 E-mail: reclami@zurich.it PEC: reclami@pec.zurich.it</p> <p>È altresì possibile inviare il reclamo tramite il sito www.zurich.it nella sezione dedicata ai Reclami.</p> <p>La Compagnia deve fornire riscontro entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per i reclami che hanno come oggetto il comportamento degli intermediari iscritti nella sez. A e nella sez. F del RUI e dei loro dipendenti o collaboratori, il termine di riscontro di 45 giorni potrà essere esteso fino ad un massimo di 60 giorni, al fine di garantire il contraddittorio con l'intermediario interessato.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>All'IVASS vanno indirizzati i reclami:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aventi ad oggetto l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private, delle relative norme di attuazione e del Codice del Consumo (relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore), da parte delle compagnie di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi; - in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva ad un reclamo indirizzato alla Compagnia. <p>I reclami devono essere inoltrati per iscritto a:</p> <p>IVASS Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma Fax 06.42133206 Pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito www.zurich.it.</p> <p>Zurich Insurance plc è una società facente parte del Gruppo Zurich Insurance Group Ltd, ha la propria sede legale in Zurich House, Ballsbridge Park 4, Dublino, Irlanda ed è sottoposta all'Autorità di Vigilanza irlandese preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari (Central Bank of Ireland, www.centralbank.ie). Zurich Insurance plc svolge la propria attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento attraverso la propria Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede in via Benigno Crespi 23, 20159, Milano, Italia.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).</p> <p>La mediazione costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p> <p>La convenzione di negoziazione assistita costituisce condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti € 50.000 (salvo che, in relazione a quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).</p>

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>L'arbitrato, disciplinato dagli artt. 806 e ss. del c.p.c., è attivabile o in virtù di una clausola compromissoria, se prevista all'interno del contratto (nelle condizioni generali), o attraverso la stipulazione del c.d. compromesso, un accordo volto ad attribuire agli arbitri il potere di decidere la controversia.</p> <p>Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente – individuabile al sito www.ec.europa.eu/fin-net – e chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Polizza di Assicurazione
Responsabilità civile rischi diversi

Indice

Glossario	pag. 1 di 1
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 27
Condizioni generali	pag. 1 di 27
• Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile	pag. 3 di 27
• Condizioni integrative (operanti, se attinenti al Rischio assicurato)	pag. 5 di 27
• Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi (ad integrazione delle "Norme che regolano l'Assicurazione" in relazione al Rischio assicurato)	pag. 8 di 27
• Garanzie aggiuntive (valide solo se espressamente richiamate in Polizza)	pag. 27 di 27

Glossario

Appaltatore/Subappaltatore - La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi.

Ai fini della presente Assicurazione si intendono equiparati all'Appaltatore/Subappaltatore:

- Il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- Il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Assicurato - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione - Il contratto di Assicurazione.

Committente - Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia - La società Assicuratrice ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contraente - Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Cose - Sia gli oggetti materiali che gli animali.

Danni Materiali e Diretti - danneggiamento, deterioramento e distruzione sia di oggetti materiali, sia di animali.

Fatturato - L'importo risultante dal bilancio alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" conseguito da tutti gli Assicurati coperti dalla Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione al netto di (salvo diversa contrattualizzazione):

- Fatturazione tra gli Assicurati (Intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia - L'importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.

Indennizzo/Risarcimento - La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Intermediario assicurativo - La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'articolo 109 Decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Massimale R.C.O. per persona - Nell'ambito del sottolimito per Prestatore di lavoro relativo alla Assicurazione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), oltre ai danni relativi alle lesioni personali subite dal singolo Prestatore di lavoro, si intendono compresi i danni a tutti gli aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in conseguenza di tale infortunio.

Periodo assicurativo annuo - Per Polizza di durata annuale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura alla scadenza annuale successiva (es. 12/03/2018 - 12/03/2019).

Per Polizza di durata temporanea o inferiore ad un anno il periodo assicurativo annuo coincide con la durata della Polizza.

Periodo di Assicurazione - Il periodo di validità dell'Assicurazione.

Polizza - Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio - La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia quale corrispettivo per l'Assicurazione.

Prestatori di lavoro - Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività dichiarata in Polizza, compresi corsisti, borsisti, stagisti e tirocinanti e quelle per le quali l'obbligo corrisponde il Premio assicurativo I.N.A.I.L. ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato.

Dalla presente definizione si intendono escluse: le persone di cui all'art. 14 "Persone considerate terzi" delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile, gli appaltatori/subappaltatori.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di Assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Retribuzioni - Tutto ciò che i Prestatori di Lavoro ricevono dall'Assicurato a compenso dell'opera prestata (al lordo di ogni trattenuta) e/o gli importi (esclusa I.V.A.) pagati dall'Assicurato a soggetti terzi, regolarmente abilitati ai sensi di Legge, quale corrispettivo per l'utilizzo degli stessi e/o l'ammontare dei compensi degli amministratori, dei soci, dei familiari coadiuvanti e degli associati in partecipazione, denunciati ai fini della determinazione del Premio I.N.A.I.L. .

Rischio - La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne

Scoperto - La parte dell'ammontare del danno liquidabile a termini di Polizza ed espressa in percentuale che, prima dell'applicazione di eventuali limiti, rimane a carico dell'Assicurato in caso di Sinistro.

Sinistro R.C.T./R.C.O. - Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 Codice civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 Codice civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I Premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia.

L'esazione dei Premi precedentemente eseguita al domicilio dell'Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.

Articolo 3

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 4

Aggravamento del Rischio

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 Codice civile.

Articolo 5

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'articolo 1897 Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 6

Recesso in caso di Sinistro

Modalità per la Compagnia

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla data del pagamento o del rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia ha la facoltà di recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni.

In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Modalità per il Contraente

Persona fisica

Può esercitare sempre, per tutta la durata contrattuale, il diritto di recesso a seguito di Sinistro nei modi e nei termini previsti al punto precedente (Modalità per la Compagnia) esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 1469 bis del Codice civile.

Persona giuridica

Non può esercitare il recesso a seguito di Sinistro.

Articolo 7

Indicizzazione

Se risulta che la Polizza è indicizzata, i Massimali, il Premio nonché gli eventuali massimi risarcimenti e limiti di garanzia - se espressi in cifra assoluta - sono collegati al “numero indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’Istituto Centrale di Statistica, in conformità a quanto segue:

- a) alla Polizza è assegnato come riferimento iniziale l’indice del mese di giugno dell’anno solare antecedente quello della sua data di effetto;
- b) alla scadenza di ogni rata annua si effettua il confronto tra l’indice iniziale di riferimento e l’indice del mese di giugno dell’anno solare precedente quello di detta scadenza. Il diritto all’adeguamento sorge quando la differenza tra detti indici sia non inferiore al 10%;
- c) l’aumento o la riduzione decorrono dalla scadenza della rata annua.

È facoltà di ciascuna delle Parti di rinunciare all’adeguamento della Polizza qualora l’indice superi del 100% quello inizialmente stabilito.

In tal caso, le somme assicurate ed il Premio restano quelli risultanti dall’ultimo adeguamento.

Articolo 8

Proroga dell’Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l’Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 9

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 10

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell’esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio, ai sensi dell’articolo 1910 Codice civile.

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Articolo 11

Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all’Intermediario alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (articolo 1913 Codice civile).

Articolo 12 Foro competente

Qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Contratto sarà sottoposta all’esclusiva competenza del Foro di Milano. Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e successive modifiche ed integrazioni), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile

Articolo 13

Oggetto dell'Assicurazione

A - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per Danni Materiali e Diretti di Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione ai Rischi descritti in Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984, n. 222.

B - Assicurazione Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n° 1124 e della Legge 14 febbraio 2003 n° 30 per gli Infortuni (**escluse le malattie professionali**) sofferti da Prestatori di lavoro da lui dipendenti per i quali è prestata l'Assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e Legge 30/2003 o eccedenti le prestazioni da questi previste, cagionati ai Prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte o per lesioni personali.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 Legge 12 giugno 1984, n. 222.

I titolari ed i soci dell'Assicurato, i loro collaboratori familiari e gli associati in partecipazione sono parificati, ai fini della presente garanzia, ai Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate, errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia di 2.500,00 euro per ciascun danneggiato.

Articolo 14

Persone considerate terzi

Limitatamente alle lesioni corporali sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- i titolari ed i dipendenti di ditte - non consociate o collegate al Contraente o all'Assicurato - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'Assicurazione;
- gli ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere, **in relazione allo svolgimento di lavori effettuati per conto dell'Assicurato;**
- le persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso l'Assicurato, che non siano Prestatori di lavoro dell'Assicurato stesso;
- gli appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o addetti.

Articolo 15

Estensione territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i paesi del mondo, esclusi USA e CANADA.

Articolo 16

Delimitazioni

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- altre persone non qualificabili come "Prestatori di lavoro" che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quando disposto dall'art. 14 - Persone considerate terzi -;
- i Prestatori di lavoro limitatamente ai rischi di cui al precedente art. 13 - B.

Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- da furto;

- f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti di lunghezza superiore a 12 metri e di unità naviganti a motore e da impiego di aeromobili;
 - g) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
 - h) a Cose rimorchiate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate, durante l'effettuazione delle stesse operazioni;
 - i) alle Cose e/o opere di terzi:
 - che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
 - in costruzione o in corso di lavorazione;
 - j) cagionati da:
 - opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera; non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
 - prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi;
 - k) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - l) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivantegli dalla Legge;
 - n) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
 - o) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di costruzione o manutenzione di fabbricati;
 - p) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo le persone elencate all'art. 14, limitatamente alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato in qualità di Committente;
 - q) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - r) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice civile.
- L'Assicurazione R.C.T, R.C.O. non comprende i danni:
- s) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - t) dall'azione o presenza in qualsiasi forma dell'amianto;
 - u) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - v) derivanti da malattie professionali;
 - w) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - x) conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 - y) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - z) provocati da diacetile (Diacetyl);
 - aa) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - bb) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - cc) da emissione di raggi ultravioletti (raggi U.V.) da qualsiasi apparecchiatura, lampada o impianto.

Articolo 17

Regolazione del Premio – Clausola risolutiva espressa

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato, alla fine di ciascun periodo di Assicurazione, negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle Retribuzioni corrisposte ai Prestatori di lavoro (vedasi la voce Prestatori di lavoro del Glossario);
- del Fatturato o degli elementi variabili contemplati in Polizza.

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, in caso di Sinistro liquidabile ai sensi di Polizza, il Risarcimento è effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'articolo 1907 del Codice Civile. Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/accertato in sede consuntiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, compresi gli obblighi di comunicazione necessari al calcolo della differenza regolabile, tale circostanza costituisce causa espressa di risoluzione del contratto, senza bisogno di diffida.

La Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

In relazione all'istituto qui trattato, la Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro unico del lavoro prescritto dagli articoli 39 e 40 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2008 n. 133, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Articolo 18

Embargo / sanzioni amministrative e commerciali.

In deroga a qualsiasi previsione esplicitamente o implicitamente contraria contenuta nella presente Polizza, la Compagnia non presta alcuna copertura assicurativa o riconosce alcun pagamento o fornisce alcuna prestazione o beneficio correlati all'Assicurazione a favore di qualsiasi Assicurato o di terzi qualora tale copertura assicurativa, pagamento, prestazione, beneficio e/o qualsiasi affare o attività dell'Assicurato violasse una qualsiasi legge, regolamento o norma applicabile in materia di sanzioni economiche e commerciali.

Articolo 19

Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.**

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Condizioni integrative

(operanti, se attinenti al Rischio Assicurato)

1.

Lavori presso terzi

Limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, la garanzia comprende i danni:

- a) a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- b) ai locali ove si eseguono i lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo.

Queste estensioni di garanzia sono prestate con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro, e fino alla concorrenza di un Massimale pari al 10% del Massimale previsto in Polizza per i danni a Cose, e comunque con il massimo Risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

2.

Proprietà e/o conduzioni di fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive (**esclusi quelli provocati da radiazioni e inquinamento elettromagnetico**), gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai mt. 2**), nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. **Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia comprende i danni a terzi derivanti:

- da spargimento di acqua conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, da rigurgito di fogne. **Questa estensione di garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ciascun Sinistro.**
- dalla caduta di neve e ghiaccio da fabbricati e piante.

La garanzia non comprende i danni derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali e quelli provocati da funghi e muffe.

3.

Responsabilità civile personale dei Prestatori di lavoro dell'Assicurato

La garanzia, fermo quanto disposto dalle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", comprende la Responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro dell'Assicurato (compresi quadri e dirigenti), titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- 1) alle persone considerate "terzi" (**escluso l'Assicurato/ Contraente**) in base alle condizioni di Polizza, entro il limite del Massimale pattuito per la R.C.T;
- 2) agli altri "Prestatori di lavoro", **limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio, entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.**

In ogni caso il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Nel caso siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali**, anche alla responsabilità civile personale dei "Prestatori di lavoro" nella loro qualità di Responsabili del servizio di prevenzione e protezione o addetti al servizio di prevenzione e protezione di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

4.

Operazioni di consegna e prelievo

L'Assicurazione comprende i danni conseguenti ad operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e da navigazione di natanti.**

5.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni provocati ai mezzi di tra- sporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.** Questa estensione di garanzia è prestata con la Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni mezzo danneggiato.

6.

Danni a veicoli in genere

La garanzia comprende i danni cagionati ai veicoli di terzi e/o Prestatori di lavoro, in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori, in conseguenza delle attività ivi svolgentesi compresa l'esistenza di attrezzature, **ferma restando l'applicazione di una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato.** Restano esclusi i danni da furto, incendio, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovatisi nei veicoli stessi.

7.

Estensioni diverse

Oltre al Rischio derivante dall'esercizio dell'attività indicata in Polizza, l'Assicurazione vale anche per le attività pre-

liminari, complementari e commerciali ad essa connesse quali, a titolo esemplificativo:

- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio degli stands;
- proprietà ed uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- servizi sanitari aziendali prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio;
- servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati, e detenzione di cani;
- proprietà e manutenzione di tendoni, insegne luminose e non, cartelli pubblicitari, striscioni, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno ovunque installati nel territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori.

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le Cose sopraelencate;

- organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione professionale, compresi i danni corporali subiti dai corsisti o stagisti, e gite aziendali, **ferma restando l'esclusione dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti e dall'impiego di aeromobili;**
- circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi;
- servizio antincendio interno o intervento diretto di dipendenti dell'Assicurato per tale scopo;
- proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione;
- organizzazione di visite e presentazione e dimostrazione dei prodotti presso l'Assicurato;
- dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività assicurata, comprese le aree esterne di pertinenza del fabbricato.

Qualora le attività ed i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende che eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso.

8.

Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile, nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai suoi Prestatori di lavoro, inclusi quelli verificatisi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate ed è operante nei limiti territoriali dello Stato Italiano, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro:

- alla guida di veicoli di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al PR.A. ovvero a lui locati;
- non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

9.

Danni da incendio, esplosione o scoppio

La garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza incendio, con garanzia "RICORSO VICINI" e/o "RICORSO TERZI" la presente opererà in secondo Rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

La presente garanzia non vale durante l'esecuzione di lavori presso terzi.

Questa garanzia si intende prestata entro il limite del massimale per danni a Cose, sino alla concorrenza di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni Sinistro.

10.

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Condizioni particolari relative ai soli Rischi diversi

(ad integrazione delle “Norme che regolano l’Assicurazione” in relazione al Rischio assicurato)

1.

RC Fabbricati

- A precisazione di quanto indicato dall’articolo 13 lettera A) si dà atto che per i danni cagionati a terzi s’intendono compresi anche i locatari e la garanzia s’intende disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
- Ad integrazione del punto c) dell’articolo 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile”, non sono considerati terzi le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all’amministrazione, manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi.
- Ad integrazione dell’articolo 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità civile”, sono esclusi dall’Assicurazione R.C.T. i danni derivanti dall’esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell’Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dell’attività personale dell’Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari.
- Se l’Assicurazione è stipulata da un condominio per l’intera proprietà, sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini e verso anche la proprietà comune. Se l’Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con altri condomini.
- Il valore del Fabbricato deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun Fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell’area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente.
Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza dall’Assicurato, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.
- Ad integrazione della Condizione Integrativa 2, la garanzia vale anche per le parti comuni a più fabbricati.
- La garanzia è valida solo per fabbricati edificati in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

2.

Animali e Allevatori - Commercianti

È compresa in garanzia la responsabilità dell’Assicurato inerente al trasferimento di animali effettuato anche con mezzi di trasporto, esclusi i danni ai mezzi stessi e quelli provocati dalla loro circolazione. Sono esclusi i danni ad animali sottoposti a monta nonché i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

Qualora la garanzia riguardi animali adibiti al traino di veicoli per il trasporto di persone, l’Assicurazione comprende i danni subiti dalle persone trasportate sul veicolo trainato dall’animale descritto in Polizza, escluso il conducente.

Sono inoltre esclusi i danni alle persone che cavalcano gli animali o li conducono.

Limitatamente ai cani, la garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia assoluta di 150,00 euro per Sinistro.

3.

Circolo ippico - Maneggio

S’intendono compresi in garanzia i danni provocati:

- da coloro che utilizzano i cavalli sia di proprietà che quelli messi a disposizione dal circolo ippico e/o maneggio;
- dai cavalli stessi;
- a coloro che montano i cavalli assegnati dal circolo ippico e/o maneggio purché non di proprietà del cavaliere.

La garanzia vale anche per:

- la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dell’area dove si svolge l’attività; la garanzia s’intende disciplinata dalla Condizione Integrativa 2;
- i danni cagionati a terzi da istruttori, artieri e altro personale di scuderia anche non dipendente dell’Assicurato ma dallo stesso temporaneamente ingaggiato; agli effetti della garanzia R.C.T. e R.C.O. (quest’ultima se operante), il predetto personale non dipendente si intende equiparato ai Prestatori di lavoro dell’Assicurato, **semprechè utilizzati dall’Assicurato nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;**
- i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia, **nel limite del Massimale previsto in Polizza per i danni a Cose, e comunque con un massimo Risarcimento di 25.000,00 euro per ogni animale;**
- la Responsabilità civile dell’Assicurato derivante dall’esercizio di un bar, limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8;

- la partecipazione, con i cavalli identificati presenti nel circolo ippico e/o maneggio, a gare e concorsi omologati a livello nazionale, comprese relative prove ed allenamenti.
- Sono esclusi i danni da contagio.

4.

Autorimesse - Autosili - Parcheggi

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio di impianti di lavaggio, di un'officina meccanica **con non più di tre addetti** e dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata. Sono compresi in garanzia i danni subiti dai veicoli in consegna o custodia ovvero sotto rifornimento, lavaggio o riparazione, **purché detti danni si verifichino nel luogo dove si esercita l'attività assicurata cui si riferisce l'Assicurazione.**

La garanzia vale anche per i danni derivanti dalla proprietà o dall'esercizio di distributori di carburante; a parziale dell'art. 16 – Delimitazioni -, lett. j), delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati dal carburante venduto, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Restano comunque esclusi i danni ai veicoli in consegna o custodia da furto, da incendio e da atti vandalici, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi.

L'Assicurazione è prestata con una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni danneggiato.

5.

Depositi commerciali

La garanzia vale anche per la proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; questa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

La garanzia comprende i rischi relativi all'esistenza di distributori di carburante all'interno dell'azienda.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

6.

Insegne e cartelli pubblicitari

L'Assicurazione comprende l'installazione e la manutenzione e la rimozione delle insegne e cartelli pubblicitari ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora l'installazione, la manutenzione e la rimozione siano affidati a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori.

L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne ed i cartelli pubblicitari.

7.

Campeggi

- **L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.**
- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dei terreni nei quali si svolge l'attività assicurata e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
- L'Assicurazione comprende altresì i rischi relativi ai servizi di ristorante, bar, spacci e negozi, impianti sportivi, lavanderie, autorimesse, parcheggi, stabilimenti balneari, discoteche, di animazione e di mini club.
- La garanzia è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato quale depositario di veicoli a motore dei Clienti (**esclusi i mezzi di soggiorno: roulotte, camper, caravan, carrello tenda, case mobili**) a seguito di danneggiamento, **purché trovantisi all'interno dell'autorimessa, del parcheggio o dell'area recintata del campeggio; il risarcimento sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato, ferma l'esclusione dei danni a Cose lasciate all'interno del veicolo o del bagagliaio, del furto parziale o totale dei veicoli stessi, da incendio, nonché da atti dolosi in genere e da mancato uso.**
- A parziale deroga dell'articolo 16 – Delimitazioni - lett. r) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate e non consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata:

- a 3.000,00 euro per le Cose consegnate e
- a 500,00 euro per le Cose non consegnate, con un limite di Risarcimento di 2.500,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo, nel limite del Massimale previsto in Polizza per danni a Cose.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

La garanzia non vale per oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti materiali, gioielli, pietre preziose, perle naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute.

Sono compresi in garanzia anche i danni ai mezzi di soggiorno dei Clienti (roulotte, camper, caravan, carrello tenda, case mobili), limitatamente al periodo di apertura del campeggio e per un importo pari al doppio di quello suindicato per le Cose consegnate, per ciascun mezzo danneggiato, ferma restando l'esclusione per le Cose in essi contenute, dei danni da furto sia totale che parziale, da incendio, da mancato uso e da atti dolosi in genere.

I Risarcimenti dovuti in forza di queste estensioni di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di 200,00 euro.

- L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.**

8.

Mense aziendali - Caterings - Distribuzione Automatica di cibi e bevande

- L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati sede della società e le sue dipendenze e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo all'attività e/o il deposito presso terzi e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 1.

9.

Chiese – Parrocchie

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- dall'esercizio del Culto in ogni sua celebrazione liturgica e manifestazione di ministero, internamente alla Chiesa parrocchiale o Chiese o Cappelle distaccate ed esternamente (funerali, missioni cittadine, ecc.) per fatto dell'Assicurato stesso e/o delle persone incaricate dal Parroco all'esercizio ed al funzionamento delle singole celebrazioni;
- dalla proprietà e conduzione dei fabbricati della Chiesa parrocchiale, delle Chiese o Cappelle distaccate, della Casa canonica e impianti relativi ai vari fabbricati; dalla conduzione dell'oratorio parrocchiale; dalla proprietà e/o conduzione di strutture ed infrastrutture esistenti nel complesso parrocchiale (inclusi campo di calcio, pallavolo, pallacanestro, tennis e simili, attrezzature sportive e ricreative in genere, escluse tribune), fisse o mobili, la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2;
- dalla manutenzione del verde;
- dalla proprietà di cappelle votive, statue e crocefissi fissi ed inamovibili ubicati all'interno del territorio di competenza della parrocchia, inclusa la loro manutenzione; qualora i lavori di manutenzione fossero eseguiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di Committente;
- dalle attività di carattere educativo, formativo, di propaganda e di aggregazione sociale;
- dall'organizzazione di incontri e conferenze a carattere religioso e culturale;
- dallo svolgimento di attività ricreative, ludiche e sportive, escluse per queste ultime la partecipazioni a tornei organizzate da federazione sportive;
- dall'organizzazione di spettacoli teatrali e/o musicali purchè limitati alle attività parrocchiali e/o oratoriane;
- dall'organizzazione delle feste parrocchiali, patronali, carnevalesche ed oratoriali;
- dall'esercizio di biblioteche, emeroteche e distribuzione di riviste;
- dall'esercizio di bar e cucine, limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8;
- da attività volantinaggio in genere;
- dallo svolgimento di processioni religiose che prevedano anche il trasporto nelle vie cittadine di statue di altezza non superiore a 3 metri.

- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale del parroco pro-tempore, dei coadiutori oratoriani, di sacerdoti, di religiosi in genere o seminaristi che prestano attività/servizio anche saltuario presso la Parrocchia assicurata nonché delle persone delle quali la Parrocchia deve rispondere.
- Relativamente ai volontari di cui l'Assicurato si avvale per la realizzazione della attività assicurate che prestano la loro attività a titolo gratuito, si conviene quanto segue:
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", tali persone sono considerate terzi **limitatamente ai danni per morte o per lesioni personali. La garanzia è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata;**
 - è assicurata la loro responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante il servizio da loro prestato, escluso l'Assicurato stesso. I volontari sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali;**
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera p) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone;
 - **rimane fermo quanto previsto dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati.**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 – Delimitazioni - delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" si intendono esclusi i danni derivanti da:

- fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico,
- organizzazione di falò;
- esercizio di attività scoutistiche all'esterno della parrocchia o degli oratori;
- esercizio di asili e scuole di qualsiasi ordine e grado;
- organizzazione di gite ed escursioni di durata superiore ad 1 giorno;
- attività sciistiche anche se di durata giornaliera;
- attività medico-infermieristica di assistenza ad anziani, ammalati ed infermi;
- manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili, di natanti;
- atti di vandalismo.

Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 200,00 euro per ogni Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.

Ad integrazione di quanto previsto dell'art. 16 – Delimitazioni – delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" lettera b), non è considerato terzo il parroco pro-tempore.

10.

Vendite a domicilio o per corrispondenza

Nel caso di vendita per corrispondenza, s'intende esclusa dalla garanzia qualsiasi forma di vendita tramite internet.

L'Assicurazione comprende la dimostrazione relativa all'uso ed al funzionamento del prodotto presso terzi e la relativa garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 1.

La garanzia è prestata per tutti i prodotti **esclusi infiammabili, corrosivi, esplosivi, tossici e farmaceutici.**

S'intendono comunque esclusi da questa presente garanzia i danni derivanti da vizio o difetto dei prodotti stessi.

11.

Istituti di educazione ed istruzione, scuole, asili e scuole materne

L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato, a sensi di legge, per danni involontariamente cagionati a terzi, dall'esercizio dell'istituto scolastico.

Per Assicurati s'intendono:

- il dirigente scolastico;
- i docenti;
- i non docenti;
- gli alunni;
- i genitori degli alunni, **limitatamente alle attività previste all'interno degli organi collegiali.**

La garanzia vale anche per:

- le attività sia interne che esterne, organizzate e/o gestite e/o effettuate dall'istituto Assicurato;
- lo svolgimento delle assemblee studentesche;
- l'esercizio di bar, mensa e refezione, limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8, se gestiti direttamente; qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di Committente;
- l'utilizzo di strutture esterne quali piscine, palestre, campi sportivi, teatri, cinematografi, aula magna e centri congressi.

Sono compresi in garanzia i danni alle strutture, previa detrazione per ogni Sinistro di uno Scoperto 10% con il minimo assoluto di 250,00 euro, nel limite del Massimale previsto dalla Polizza per i danni a Cose, con il massimo Risarcimento di 50.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo;

- gli stage, alternanza scuola lavoro ed interscambi culturali anche all'estero **purché nei paesi appartenenti alla UE**;
- per le attività svolte durante il pre scuola e post scuola anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale fornito in supporto da Enti Pubblici **purché in possesso dei requisiti richiesti dalle Leggi e regolamenti**;
- per i Sinistri verificatisi durante passeggiate e/o gite, visite scolastiche ed altre manifestazioni di carattere culturale e/o sportivo, organizzate dall'istituto scolastico anche all'estero **purché nei paesi appartenenti alla UE**;
- la Responsabilità Civile derivante ai genitori degli allievi per danni involontariamente cagionati a terzi durante il tragitto da casa a scuola e viceversa, **limitatamente al periodo di mezz'ora prima dell'inizio e dopo il termine delle lezioni, esclusi comunque i danni derivanti dalla guida di ciclomotori e/o di veicoli a motore in genere.**
- Si prende atto che l'Assicurato può concedere in uso a terzi, **purché preventivamente dallo stesso autorizzati**, l'utilizzo della palestra, degli spogliatoi e delle relative attrezzature sportive ivi presenti, l'Assicurazione per tale Rischio vale **esclusivamente per la responsabilità civile derivante all'Assicurato in qualità di proprietario di quanto concesso in uso. Si intende esclusa la responsabilità civile propria dei terzi che utilizzano le strutture o le Cose dell'Assicurato.**
- La garanzia comprende la responsabilità personale degli insegnanti e degli addetti all'istituto nell'esercizio dell'attività svolta per conto del medesimo e pertanto la Compagnia non agisce in rivalsa nei loro confronti.
- A parziale deroga dell'articolo 16 – Delimitazioni, lettere a), b), c), delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, sono considerati terzi tra loro il dirigente scolastico, i docenti, il personale non docente, i genitori e gli allievi.
- La garanzia comprende l'azione di rivalsa della Pubblica amministrazione verso il dipendente assicurato per danni da questi provocati a terzi nell'esecuzione delle sue funzioni istituzionali di cui la Pubblica amministrazione sia stata direttamente chiamata a rispondere; **limitatamente a questa estensione di garanzia, il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione per singolo Sinistro di uno Scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro nel limite del Massimale previsto in Polizza, con il massimo Risarcimento di 250.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.**
- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e le sue dipendenze; la relativa garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

12.

Oratori, ricreatori, ludoteche colonie e campi estivi

Limitatamente agli oratori, ai ricreatori, ai campi estivi ed alle colonie, **sono esclusi dalla garanzia i Rischi inerenti all'esercizio dell'attività scoutistica.**

Relativamente agli addetti volontari di cui l'Assicurato si avvale e che prestano la loro attività a titolo gratuito, si conviene quanto segue:

- a parziale deroga dell'art. 16, lettera c) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, tali persone sono considerate terzi **limitatamente ai danni per morte o per lesioni personali. La garanzia è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata;**
- è assicurata la loro responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante il servizio da loro prestato, **escluso l'Assicurato stesso. I volontari sono considerati terzi tra di loro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali;**
- a parziale deroga dell'art. 16, lettera p) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, è assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone;
- **rimane fermo quanto previsto dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati -.**

L'Assicurazione comprende l'esercizio di bar, mensa e refezione, limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8, se gestiti direttamente; qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Per l'attività esterna, la garanzia è valida in quanto l'Assicurato abbia predisposto per essa apposita sorveglianza.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata; la relativa garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 200,00 euro per ogni Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.

13.

Insegnanti

Nel caso la garanzia fosse prestata per insegnanti pubblici - fermo quanto previsto dalle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile” - l'Assicurazione è estesa alle azioni di rivalsa da parte dello Stato derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi per danni subiti dagli alunni sottoposti alla vigilanza, per i casi di colpa grave. **L'Assicurazione non vale per la proprietà, esercizio, gestione e direzione di scuole, istituti, oratori, ricreatori e ludoteche.**

Per i danni subiti dagli allievi durante l'esecuzione di esercitazioni pratiche e di lavori per i quali è obbligatoria l'Assicurazione contro gli infortuni, l'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma di quanto stabilito del D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965.

Per gli insegnanti di educazione fisica che prestano la propria attività anche in società sportive, nonché per istruttori ed allenatori di società sportive, l'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso da parte dell'Assicurato dei requisiti richiesti dalla legge e/o discipline e/o regolamenti emanate dal CONI e/o dalle singole Federazioni per l'attività dal medesimo svolta.

La garanzia non vale per le attività svolte nell'ambito di società sportive di discipline motoristiche e di sport invernali.

14.

Associazioni - Società e scuole sportive

- L'Assicurazione vale per la Responsabilità civile dell'Assicurato, degli istruttori, degli associati e degli allievi per danni cagionati a terzi.
- Gli associati e gli allievi sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.
- **Gli associati, gli allievi e coloro che partecipano alle attività sportive non sono considerati terzi tra di loro.**
- L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile dell'Assicurato derivante dall'esercizio di un bar e servizio di ristorazione.
- L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

- E' compresa la partecipazione ad eventi sportivi, gare e tornei.
- La garanzia vale anche per l'organizzazione di eventi quali cene sociali aperte anche a non associati, incontri di informazione/promozione/ propaganda riguardanti le attività svolte dall'Assicurato. **La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche autorità.**

La garanzia comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato per la partecipazione a manifestazioni aventi finalità benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività assicurata.

L'Assicurazione comprende le operazioni di montaggio e smontaggio, allestimento, disallestimento, pulizia delle strutture/attrezzature e quanto altro necessario per lo svolgimento dell'attività. Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi -.

- La garanzia è valida anche per i Rischi derivanti dalla proprietà e/o conduzione dei fabbricati, delle attrezzature, degli impianti e del materiale necessario per lo svolgimento della disciplina sportiva, la garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2, **esclusi tribune, stadi, arene, palazzi dello sport, ippodromi, cinodromi, velodromi, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso di veicoli a motore.**
- La garanzia è operante nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate, **purchè il loro numero non superi quello degli associati**, per tali persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata:

- al possesso, da parte degli istruttori, dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta;
- al possesso dei requisiti fisici da parte degli associati e degli allievi comprovato da apposita certificazione medica ove richiesta.

L'Assicurazione non vale per l'organizzazione di eventi sportivi, gare e tornei, ad eccezione di quelle riservati ai soli associati ed allievi dell'Assicurato.

Sono esclusi i danni ai locali, impianti e attrezzature in uso, consegna e/o custodia all'Assicurato.

15.

Impianti sportivi

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione degli impianti e le loro dipendenze; la garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.

Dalla garanzia sono esclusi i seguenti impianti: ippodromi, cinodromi, velodromi, piste per la pratica di sport invernali ed impianti in cui sia previsto l'uso dei veicoli a motore.

L'Assicurazione comprende la Responsabilità civile derivante dall'esercizio di bar e ristorazione; limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8.

Si intende escluso il Rischio relativo alla gestione di autorimessa o parcheggio.

16.

Stabilimenti balneari

- L'Assicurazione è efficace a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti Autorità.
- La garanzia comprende i Rischi relativi al servizio bar e servizio di ristorazione. L'Assicurazione comprende i danni

cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi**.

Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

La garanzia vale anche per:

- i Rischi relativi alla proprietà o esercizio di campi da bocce, tennis, pallacanestro, calcetto, attrezzature ginniche, beach-volley, pallavolo, nonché piscine **purché ubicati nello stabilimento**;
- dall'esistenza di discoteca all'interno dello stabilimento;
- dall'esistenza di giochi non a motore per bambini e campo giochi;
- i Rischi relativi alla proprietà delle imbarcazioni di salvataggio;
- servizi di animazione e mini club;
- i Rischi relativi al noleggio di imbarcazioni non soggette alle norme previste dal D Lgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni, quali canoe, windsurf, pattini, pedalò e natanti senza motore fino a 12 metri di lunghezza. Sono compresi i danni corporali alle terze persone trasportate.
- **La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.**

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità civile:

- del conducente dell'imbarcazione noleggiata, **semprechè la navigazione avvenga con il consenso dell'Assicurato**;
- dell'organizzazione di serate danzanti e di spettacoli; **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali con applicazione di una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata**;
- dall'organizzazione di attività sportive, ricreative e/o ludiche, **incluse gare e tornei purchè riservate ai Clienti**, compresa la proprietà ed esercizio delle attrezzature e degli impianti necessari per lo svolgimento di tali attività, nonché la locazione di materiale sportivo, **esclusi i danni derivanti da difetto originario del materiale noleggiato**;
- della proprietà e/o esercizio di un parcheggio di veicoli a motore, **ferma restando l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato. Restano esclusi i danni da furto, incendio, da atti vandalici quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi.**
- A parziale deroga dell'articolo 16 – Delimitazioni-, lett. r) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione comprende i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ai sensi degli articoli 1783, 1784 e 1785 bis del Codice civile, per sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose consegnate.

La somma massima di garanzia per ogni cliente è limitata a 1.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto in Polizza per danni a Cose.

Agli effetti dell'applicazione del limite di garanzia, i componenti di un medesimo nucleo familiare sono considerati un unico cliente.

Sono esclusi dalla garanzia i danni cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, di stiratura, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili ed alle Cose portate nelle cabine. La garanzia non vale per oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenuti.

I risarcimenti dovuti in forza delle presente estensione di garanzia sono corrisposti previa deduzione di uno Scoperto del 10% dell'importo di ogni Sinistro, per ogni cliente danneggiato, che rimane a carico dell'Assicurato, con il minimo di 200,00 euro.

- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

17.

Imbarcazioni (non soggette all'obbligo di assicurazione di cui al D. Lgs. 7/9/2005 e successive modifiche o integrazioni)
L'Assicurazione vale anche per la responsabilità del comandante e/o conduttore dell'imbarcazione, **semprechè l'uso della medesima avvenga per incarico o con il consenso del proprietario.**

L'Assicurazione vale anche per i danni da lesioni personali a terzi trasportati.

L'Assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, le acque interne italiane e quelle dei laghi Maggiore e di Lugano.

Ad integrazione dell'articolo 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”:

- **non sono considerati terzi il comandante o il conduttore dell'imbarcazione e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui alla lettera a) del predetto articolo 16 nonché i Prestatori di lavoro del comandante, del conduttore o dell'Assicurato in quanto addetti al servizio dell'imbarcazione;**

- **L'Assicurazione non comprende i danni:**
 - a Cose che si trovino a bordo dell'imbarcazione;
 - alle Cose indossate e comunque portate con sé dalle persone trasportate;
 - cagionati da materie esplosive o corrosive e quelli cagionati da materie infiammabili che non siano di normale dotazione dell'imbarcazione;
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore e, in ogni caso, se di età inferiore a 14 anni;
 - subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;
 - durante la partecipazione a gare e competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di regate veliche o remiere.

La garanzia per i danni a Cose è prestata con uno Scoperto a carico dell'Assicurato pari al 10% dell'importo di ogni Sinistro con il minimo di 150,00 euro.

18.

Teatri

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

- A parziale deroga dell'art. 16, lett. r), delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", l'Assicurazione comprende, **semprechè esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in Polizza per i danni a Cose e sino alla concorrenza massima di 1.500,00 euro per ogni danneggiato**, i danni sofferti dagli spettatori in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate nell'esercizio, **consegnate all'Assicurato**, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate**.

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori.

Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.

- Sono esclusi dall'Assicurazione i rischi relativi alla gestione di ristoranti, autorimesse e parcheggi.
- E' compreso il rischio relativo all'esercizio di bar, limitatamente alla somministrazione di generi alimentari la garanzia è disciplinata dalla Condizione Particolare 8.

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione del teatro e le sue dipendenze; la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

19.

Night clubs - Discoteche - Ritrovi - Sale da ballo - Associazioni ricreative e culturali

La garanzia è valida a condizione che l'esercizio dell'attività sia stato autorizzato dalle competenti autorità.

- **Limitatamente alle associazioni ricreative e culturali**, si conviene quanto segue:
 - per "Assicurato" si intendono anche gli associati che prendono parte alle attività organizzate dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi, **escluso l'Assicurato stesso**;
 - **gli associati non sono considerati terzi tra di loro**;
 - gli associati sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato;
 - la garanzia è operante anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività organizzate dall'Assicurato persone non associate, **purchè il loro numero non superi quello degli associati**, per tali persone valgono le stesse condizioni stabilite per gli associati.
 - si conviene inoltre che la garanzia vale anche per l'organizzazione di:
 - di serate e spettacoli per l'intrattenimento, gite ed escursioni di durata non superiore ad 1 giorno, riservate agli associati;
 - **di massimo di 5 eventi svolti nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo, quali:**
 - sagre paesane,
 - spettacoli folkloristici,
 - sfilate carnevalesche,
 - manifestazioni sportive dilettantistiche,
 - manifestazione ricreative e culturali,

con partecipazione aperta a chiunque; per tali attività vale quanto previsto dalla Condizione Particolare 22. Per verificare il numero degli eventi organizzati si farà riferimento ai registri tenuti dall'Assicurato o ad altra documentazione probatoria in suo possesso. Qualora il numero degli eventi organizzati dall'Assicurato fosse superiore a 5, si conviene che la garanzia vale esclusivamente per i primi 5 eventi svolgentesi in ordine cronologico che avranno luogo partire dalla data di effetto di ciascun periodo assicurativo annuo o dalla data di effetto della polizza (esempio: data effetto polizza 12/3/2019, sono assicurati i primi 5 eventi che avranno luogo in ordine cronologico da tale data).

- La garanzia, è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- A parziale deroga dell'art. 16 – Delimitazioni -, lett. r), delle “Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile”, l'Assicurazione comprende, **semprechè esista servizio di guardaroba custodito, entro il limite stabilito in Polizza per i danni a Cose e sino alla concorrenza massima di 1.500,00 euro per ogni danneggiato**, i danni sofferti da terzi in seguito a sottrazione, distruzione e deterioramento delle Cose portate nell'esercizio, **consegnate all'Assicurato**, per la responsabilità che a lui incombe ai sensi dell'articolo 1784 Codice civile, **ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.**

L'Assicurazione non vale per gli oggetti preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), **denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori. Sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose cagionati da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento.**

- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

Sono compresi in garanzia i Rischi relativi:

- alla gestione di ristoranti e bar. L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.** Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza;**
- alla proprietà e/o esercizio di autorimessa, parcheggio di veicoli a motore, **ferma restando l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato. Restano esclusi i danni da furto, da incendio, da atti vandalici, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi;**
- all'organizzazione di serate danzanti, cene di beneficenza e/o sociali attinenti l'attività assicurata, di spettacoli di intrattenimento e conviviali, **esclusi in ogni caso i danni alle strutture utilizzate. Limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali sono considerati terzi gli artisti e gli orchestrali, con applicazione di una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata. E' esclusa la responsabilità civile personale degli artisti e degli orchestrali.**

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 – Delimitazioni - delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile” si intendono esclusi i danni derivanti da fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico.

20.

Velocipedi da noleggio

L'Assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile del conducente del velocipede noleggiato.

La garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni Sinistro.

21.

Committenza dei lavori

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni per i cantieri edili mobili e temporanei per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, purché l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal citato Decreto legislativo e successive modifiche e/o integrazioni.

22.

Sagre paesane – Feste di quartiere - Spettacoli folkloristici - Sfilate carnevalesche e simili - Manifestazioni sportive dilettantistiche – Incontri e manifestazioni ricreative/culturali

- L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche autorità per le attività dallo stesso svolte e che le attività vengano svolte nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.
- L'Assicurazione comprende le operazioni di montaggio e smontaggio, allestimento, disallestimento delle strutture e di quanto necessario per lo svolgimento della manifestazione, incluse luminarie, stands e striscioni, pulizia. Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi -.

- A parziale deroga dell'art. 16, lettera j) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi dopo l'esecuzione dei lavori di cui al precedente alinea, **semprechè gli stessi siano dovuti ad errori o difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o Cose in genere non fabbricate dall'Assicurato.**

La presente garanzia è operante per lavori eseguiti ed i danni verificatisi durante il periodo di validità dell'Assicurazione, purchè siano stati denunciati alla Compagnia entro sei mesi dalla data di cessazione della Polizza. Sono comunque esclusi i danni:

- agli impianti e/o attrezzature e/o Cose installati, riparati e/o mantenuti, nonché qualsiasi spesa inerente alla sostituzione, ripristino e/o riparazione degli stessi;
- derivanti da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le apparecchiature e le Cose in genere sono destinati.

L'Assicurazione, per i danni a Cose, è prestata con uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro per ogni Sinistro, e fino alla concorrenza di un Massimale pari al 10% del Massimale previsto in Polizza per i danni a Cose, e comunque con il massimo Risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione.

Per i danni a persona per morte e/o per lesioni personali l'Assicurazione è prestata fino alla concorrenza di un Massimale pari al 50% del Massimale per Sinistro, e comunque con il massimo Risarcimento di 1.500.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione.

- La garanzia, è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- Sono compresi in garanzia i Rischi relativi alla gestione di ristoranti, bar, chioschi o stand per la distribuzione di generi alimentari.

L'Assicurazione comprende i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza.

Qualora tali servizi fossero gestiti da terzi la garanzia opera per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

- Relativamente alla organizzazione di manifestazioni sportive e/o gare, gli atleti partecipanti:
 - sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato;
 - **non sono considerati terzi tra di loro.**
- L'Assicurazione è operante anche per i Rischi connessi con quanto assicurato, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo: lotterie, tombole e pesche di beneficenza, giochi campestri, serate danzanti, esibizioni di ballo e danza, esibizioni sportive dimostrative.
- **Non sono considerati terzi i componenti del comitato organizzatore.**
- Limitatamente ai danni a Cose da incendio conseguenti ad organizzazione di falò, la garanzia è prestata con una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro, nel limite del massimale previsto per i danni a Cose, con il massimo risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo.
- Relativamente ai volontari di cui l'Assicurato si avvale per la realizzazione della attività assicurate che prestano la loro attività a titolo gratuito, si conviene quanto segue:
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", tali persone sono considerate terzi limitatamente ai danni per morte o per lesioni personali. La garanzia è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata;
 - è assicurata la loro responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante il servizio da loro prestato, escluso l'Assicurato stesso. I volontari sono considerati terzi tra di loro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali;
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera p) delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile", è assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone;
 - **rimane fermo quanto previsto dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati -.**
- Gli artisti e gli orchestrali partecipanti alle manifestazioni sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali e con applicazione di una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata. E' esclusa la responsabilità civile personale degli artisti e degli orchestrali.
- L'Assicurazione comprende l'utilizzo da parte dell'Assicurato di playground e/o giochi gonfiabili per bambini purchè di altezza non superiore a 4 metri ed a condizione che disponga della licenza prevista dalla normativa vigente e che i giochi siano regolarmente certificati. Limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali la garanzia è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni danneggiato.
- Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16 - Delimitazioni - delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" di Polizza, l'Assicurazione non è operante:
 - per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di imbarcazioni a motore, di aeromobili, di animali;
 - per la proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici;
 - per la responsabilità personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;

- per danni conseguenti ad atti di vandalismo;
- per spettacoli pirotecnici, fuochi artificiali e detenzione di materiale pirotecnico;
- per gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma;
- per l'uso di macchine quali bungee jumping, toro meccanico e simili, tappeti elastici;
- per i danni subiti dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte;
- per i danni a Cose che si trovano, sia al chiuso che all'aperto, nei luoghi dove si svolge la manifestazione, quali:
 - fabbricati e relativo contenuto, opere murarie e strutture architettoniche in genere;
 - attrezzature, impianti, arredi, piante, pedane, pavimentazioni, manti erbosi.
- Relativamente alle sfilate carnevalesche si conviene quanto segue:
 - l'Assicurazione non comprende i danni derivante dalla circolazione dei carri allegorici trainati da veicoli a motore;
 - l'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da cedimento, totale o parziale, delle strutture allegoriche installate sui carri.
Limitatamente a tale rischio le persone trasportate sono considerate terze;
 - è compreso il lancio di coriandoli, caramelle, palloni, giocattoli e simili;
 - la garanzia comprende la preparazione, l'allestimento, il disallestimento di carri allegorici, luminarie e striscioni;
 - per i danni a persona per morte o lesioni personali la garanzia R.C.T. è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni danneggiato;
 - l'Assicurazione non comprende la responsabilità civile personale dei partecipanti al carnevale.

23.

Associazione di volontariato

L'Assicurazione vale per l'attività di volontariato descritta in Polizza, così come definita dall'art. 3 della Legge 266/1991 e dall'art. 32 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso in cui l'attività svolta sia regolata da una o più delle Condizioni Particolari delle presenti Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene che saranno applicate tali Condizioni Particolari.

La garanzia vale anche per:

- la partecipazione a congressi, convegni, corsi formativi e di aggiornamento inerenti il volontariato;
- l'organizzazione o la partecipazione ad iniziative benefiche e/o solidaristiche e/o di promozione o sostegno all'attività associativa, **con esclusione dell'organizzazione di sagre, manifestazioni sportive, ricreative, culturali, concerti, sfilate carnevalesche e dei rischi ad essi connessi.**

L'Assicurazione comprende le operazioni di montaggio e smontaggio, allestimento, disallestimento delle strutture/attrezzature e quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività, pulizia. Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.

Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi -.

L'Assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per le attività dallo stesso svolte e che le attività vengano svolte nel rispetto delle autorizzazioni ricevute;

- la partecipazione a riunioni, assemblee associative e/o di rappresentanza;
- la partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dalla smontaggio degli stand, o dei banchi ed attrezzature complementari;
- organizzazione di cene sociali attinenti l'attività assicurata. L'Assicurazione comprende i danni cagionati, **entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione**, dai prodotti somministrati o venduti, esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi. Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza;**
- la responsabilità personale dei volontari (occasionalmente e non) in relazione allo svolgimento dell'attività assicurata. I volontari sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali.**
L'Assicurato/Contraente non è considerato terzo;
- i volontari sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato.

Ad integrazione dell'articolo 16 – Delimitazioni - delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, la garanzia non vale per:

- i danni conseguenti a omissioni e/o insufficienza e/o inadeguatezza degli interventi;
- i danni conseguenti a qualsiasi prestazione di carattere medico e/o infermieristico e per interventi e prestazioni sanitarie;
- i danni derivanti da fuochi artificiali, manifestazioni pirotecniche, detenzione di materiale pirotecnico;
- la proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.

Numero dei volontari

Il numero di aderenti alla Organizzazione di Volontariato indicati in Polizza sono quelli iscritti nel registro degli aderenti di cui all'art 3 del D.M. 14/02/1992 modificato dall'art. 3 del D.M. 16/11/1992 o nell'apposito registro dei volontari di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Volontari occasionali

Qualora l'Assicurato si avvalga anche di volontari occasionali non iscritti nel predetto registro degli aderenti o nel registro dei volontari, si conviene che la garanzia è operante anche per i volontari occasionali a condizione che il loro numero non sia superiore al 15% rispetto al numero dei volontari iscritti nei predetti registri (arrotondato all'unità superiore).

24.

Tirocinante/borsista/stagista/medico frequentatore/fotografo professionista

L'Assicurazione vale anche per l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'Assicurato da parte dei soggetti/enti presso i quali viene svolta l'attività, fermo quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”.

Dalla garanzia sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o contrattuale.

25.

Servizio di pre e dopo scuola

- La garanzia è valida a condizione che il servizio sia stato autorizzato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto e che gli addetti preposti e l'Assicurato siano in possesso dei requisiti richiesti dalle Leggi e regolamenti.
- Sono esclusi dalla garanzia i danni ai locali, agli impianti e/o Cose concesse in uso all'Assicurato per lo svolgimento del servizio di pre-dopo scuola.
- Gli alunni sono considerati terzi.
- Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 150,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- Limitatamente alla somministrazione di generi alimentari vale quanto previsto dalla Condizione Particolare 8.

26.

Pro loco

- Relativamente alla organizzazione di manifestazioni quali feste paesane e/o sagre e/o manifestazioni ricreative o culturali, manifestazioni enogastronomiche, lotterie, tombole e pesche di beneficenza, giochi campestri, sfilate carnevalesche, manifestazioni sportive dilettantistiche, serate danzanti, spettacoli folkloristici, manifestazioni religiose, vale quanto previsto dalla Condizione Particolare 22.

E' compreso lo svolgimento di processioni religiose che prevedono anche il trasporto nelle vie cittadine di statue di altezza non superiore a 3 metri.

- L'Assicurazione comprende anche lo svolgimento di campagne di tesseramento e volantinaggio;
- L'Assicurazione comprende i rischi relativi a insegne, cartelli, striscioni pubblicitari, bandiere e stendardi, l'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicati le insegne, i cartelli e gli striscioni.
- La garanzia comprende i rischi relativi alle attività di pulizia, montaggio, smontaggi, allestimento e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni. Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi -. Qualora le attività e i servizi sopradetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.
- Relativamente agli associati nonché i volontari di cui l'Assicurato si avvale per la realizzazione della attività assicurate, che prestano la loro attività a titolo gratuito, si conviene quanto segue:
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera c) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, tali persone sono considerate terzi limitatamente ai danni per morte o per lesioni personali. La garanzia è prestata con una Franchigia di 2.500,00 euro per ogni persona danneggiata;
 - è assicurata la loro responsabilità civile per danni cagionati a terzi durante il servizio da loro prestato, escluso l'Assicurato stesso. Tali persone sono considerati terzi tra di loro, limitatamente ai danni per morte e per lesioni personali;
 - a parziale deroga dell'art. 16, lettera p) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, è assicurata la responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di tali persone;
 - rimane fermo quanto previsto dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati -.
- Sono considerati terzi gli espositori e i gestori di attrazioni, attività o giochi e coloro che prendono parte attiva a gare, competizioni, giochi, spettacoli, sfilate e simili.
- Limitatamente ai danni a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, la garanzia è prestata con una Franchigia i 150,00 euro per ogni danneggiato.
- Limitatamente ai danni a Cose da incendio conseguenti ad organizzazione di falò, la garanzia è prestata con una Franchigia di 500,00 euro per ogni Sinistro, nel limite del massimale previsto per i danni a Cose, con il massimo risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

- Relativamente alla distribuzione di cibi e bevande l'Assicurazione comprende i danni corporali cagionati durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti durante il periodo di validità dell'Assicurazione, la garanzia vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto.

Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo.

- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni - delle “Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile”, l'Assicurazione non è operante per il rischio derivante all'organizzazione di:
 - Fiere e mercati, salvo le mostre dei prodotti dell'Artigianato e dell'Agricoltura;
 - manifestazioni che prevedano l'utilizzo di veicoli a motore, unità naviganti a motore, aeromobili;
 - gare ciclistiche;
 - manifestazioni con uso di animali nonche' gare e corse di animali;
 - proprietà ed uso di mongolfiere, palloni aerostatici;
 - spettacoli pirotecnici, detenzione di materiale pirotecnico e gare di tiro con uso di armi;
 - gite ed escursioni di durata superiore a 1 giorno;
 - concerti di musica con oltre 1.000 partecipanti.

Sono altresì esclusi:

- i danni a terreni, colture, pavimentazioni, pedane, manti erbosi, fabbricati, attrezzature, impianti fissi concessi in uso agli organizzatori nonchè al luogo di effettuazione della manifestazione stessa.
- il Rischio relativo alla gestione di parcheggi.
- la Responsabilità Civile dei singoli gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alle manifestazioni organizzate dall'Assicurato a titolo commerciale proprio.
- i Rischi derivanti dalla proprietà' od esercizio di passerelle, tribune e stadi.

27.

Uffici

Dalla garanzia sono esclusi tutti i danni conseguenti a responsabilità di natura professionale e/o commerciale.

28.

Istruttore Cinofilo

L'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato:

- da organizzazione di esibizioni in genere;
- dalla partecipazione a spettacoli (anche cinematografici), esposizioni, esibizioni, fiere, mostre e manifestazioni sportive;
- dall'impiego, nell'esercizio dell'attività assicurata, **di natanti non a motore di lunghezza inferiore a m. 12;**
- dalla proprietà e/o detenzione e conduzione di cani anche nell'ambito della vita privata e/o attività di volontariato;
- nei confronti dei proprietari e/o conduttori dei cani durante l'effettuazione delle attività assicurate;
- cagionati anche al di fuori dell'esercizio nel quale viene svolta l'attività, da animali sfuggiti al controllo dell'Assicurato.

Sono compresi i danni verificatisi durante la consegna o il prelievo degli animali al domicilio dei clienti, **esclusi i danni da circolazione di veicoli a motore o dalla navigazione di natanti.**

La garanzia è prestata con applicazione di una Franchigia assoluta di 150,00 euro per Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.

Sono esclusi i danni subiti dagli animali in consegna e/o custodia all'Assicurato, i danni alle coltivazioni e quelli da contagio.

La garanzia vale a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività svolta.

29.

Associazione di modellismo

- L'Assicurazione per la proprietà e/o uso di aeromodelli radiocomandati o telecomandati con o senza motore (inclusi elicotteri ed alianti), vale a condizione che **gli stessi siano di cilindrata non superiore a 70 cc (per quelli con motore) e di peso complessivo non superiore a 40 Kg. . Sono esclusi dall'Assicurazione i razzi.**
- L'Assicurazione per la proprietà e/o uso di automodelli radiocomandati o telecomandati vale a condizione che **gli stessi abbiano un peso in ordine di marcia non superiore a 15 Kg.**
- L'Assicurazione per la proprietà e/o uso di navimodelli radiocomandati o telecomandati vale a condizione che **gli stessi abbiano una stazza in ordine di navigazione fino a 40 Kg. .**
- L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile dei singoli modellisti iscritti all'associazione per la proprietà e/o uso di aeromodelli, automodelli e navimodelli radiocomandati e/o telecomandati e **semprechè il Sinistro si verifichi mentre l'aeromodello, l'automodello o il navimodello sia governato dall'associato stesso.**

- Per tutte le attività, in luoghi in genere in cui sia tecnicamente possibile effettuare il decollo o l'atterraggio di aeromodelli o il funzionamento di automodelli o navimodelli, **la garanzia ha effetto esclusivamente durante il funzionamento del modello e l'attività preparatoria dello stesso, cioè rifornimento, messa in moto del o dei motori.**
- L'Assicurazione comprende anche i danni agli altri modellisti presenti sul campo ed alle loro Cose, **restando in ogni caso esclusi i danni ai loro modelli.**
- L'Assicurazione è estesa anche alla partecipazione alle gare ed ai relativi allenamenti di modellismo purchè vengano adottate ed attuate tutte le precauzioni e protezioni previste dal regolamento nazionale dell'Aereo Club (per aeromodelli) e dai regolamenti vigenti.
- L'Assicurazione non vale se vengono utilizzati apparati di radiocomando di tipo non omologato e/o frequenze radio non autorizzate.

Sono altresì esclusi i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto, la presente esclusione vale anche per la garanzia R.C.O.

- La garanzia per tutte le specialità descritte si intende operante per l'attività svolta sui campi attrezzati, piste omologate e non, specchi d'acqua in genere.
- Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- L'Assicurazione comprende anche la proprietà e/o l'esercizio di un campo di volo per il decollo e l'atterraggio degli aeromodelli o di una pista per automodelli.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, attrezzature ed installazioni presenti nell'area del campo di volo o della pista e la garanzia è disciplinata alla Condizione Integrativa 2.

La garanzia è valida a condizione che:

- il campo di volo o la pista siano utilizzati esclusivamente dagli associati;
- l'Assicurato disponga delle necessarie autorizzazioni, ove previste, per l'esercizio del campo di volo o della pista e che l'attività venga svolta nel rispetto delle eventuali disposizioni emesse dalle competenti Autorità;
- sono esclusi i danni subiti dai modelli.
- Si intende esclusa dall'Assicurazione ogni responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di organizzatore di raduni, manifestazioni, gare, corsi sia teorici che pratici.

30.

Organizzazione di mostra senza bancarelle

- L'Assicurazione vale per i rischi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento di quanto descritto in Polizza, comprese le operazioni di allestimento, pulizia, montaggio e smontaggio delle attrezzature e dei materiali necessari per lo svolgimento della manifestazione. Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi -. Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, sono altresì esclusi dall'Assicurazione i danni:
 - a) alle Cose esposte;
 - b) agli impianti, a fabbricati e/o Cose concesse in uso agli organizzatori nonchè al luogo di effettuazione della manifestazione stessa, a terreni, colture, pavimentazioni, pedane, manti erbosi.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività assicurata.

31.

Organizzazione di mostra con bancarelle di terzi

- L'Assicurazione vale per i rischi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento di quanto descritto in Polizza, comprese le operazioni di allestimento, pulizia, montaggio e smontaggio delle attrezzature e dei materiali necessari per lo svolgimento della manifestazione. Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi –. Qualora le attività e i servizi sopraddetti fossero affidati in appalto a terzi, la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.
- I singoli espositori sono considerati terzi nei confronti dell'Assicurato. Limitatamente ai danni alle Cose degli espositori l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di 300,00 euro per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni a Cose e con un limite di risarcimento di 50.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
- Sono esclusi dall'Assicurazione i danni agli impianti, a fabbricati e/o Cose concesse in uso agli organizzatori nonchè al luogo di effettuazione della manifestazione stessa, a terreni, colture, pavimentazioni, pedane, manti erbosi.
- Si intende esclusa dalla presente Assicurazione la responsabilità civile personale dei singoli espositori che partecipano alla manifestazione.

- La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività assicurata.

32.

Gite organizzate

- La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso dei requisiti eventualmente richiesti dalla legge e delle eventuali necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'attività dallo stesso svolta.
- La garanzia vale per la Responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di organizzatore di quanto descritto in Polizza, compresa la responsabilità civile personale degli accompagnatori, per danni cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danni materiali diretti a Cose.
- Sono compresi nel novero di terzi i partecipanti.
- I partecipanti non sono considerati terzi tra di loro.
- Limitatamente ai danni Cose l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di € 150,00 per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- Fermo quanto stabilito dall'art. 16 – delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della responsabilità civile”:
 - La garanzia non è operante per i danni ai locali, agli arredi ed alle strutture alberghiere, nonché ai mezzi di trasporto cagionati dai partecipanti.
 - Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti o da impiego di aeromobili, nonché i danni imputabili a responsabilità del vettore.
 - La garanzia non è operante per la pratica o partecipazione diretta ad attività sportive, a gare o tornei sportivi, da parte dei partecipanti e/o degli accompagnatori.
 - L'Assicurazione non vale e non è prestata per la responsabilità a norma del Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 111 e della CCV legge 27/12/1977 n. 1084 e successive modifiche e/o integrazioni.
 - Dalla garanzia sono esclusi i danni da sottrazione, distruzione e deterioramento dei bagagli e degli effetti personali dei partecipanti e/o accompagnatori.

33.

Palco

- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato in conseguenza delle operazioni di allestimento, pulizia, montaggio e smontaggio del palco. Qualora tali operazioni siano affidate a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori. **Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi.**
- L'Assicurazione non comprende i danni alle opere, alla pavimentazione stradale, ai terreni, ai manti erbosi ed alle Cose sulle quali è installato il palco.
- L'Assicurazione non è operante se il palco:
 - non è conforme ai requisiti richiesti dalla legge e l'Assicurato non sia in possesso delle prescritte autorizzazioni al suo utilizzo;
 - viene utilizzato in maniera non conforme alle istruzioni del fabbricante dello stesso (es. modifiche, sovraccarico di peso, ecc.).
- L'Assicurazione non è operante per la responsabilità civile dell'utilizzatore del palco.
- Limitatamente ai danni a Cose l'Assicurazione è prestata con una Franchigia di 150,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.

34.

Ripetitori/Antenne

- L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del ripetitore o dell'antenna descritta in Polizza.
- L'Assicurazione comprende anche la manutenzione del ripetitore o dell'antenna, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi la garanzia opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente.
- L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulla quali è installato il ripetitore o l'antenna.
- Sono esclusi dall'Assicurazione i danni a Cose di terzi installate sul ripetitore o sull'antenna.
- La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità per l'installazione del ripetitore o dell'antenna.
- Fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:
 - a) derivanti da interferenze e/o disturbi radiotelevisivi;
 - b) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

35.

Proprietà di terreno

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario del terreno descritto in Polizza.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, sono esclusi dalla garanzia R.C.T. i danni:

- 1) da incendio e/o da fumo/esalazioni fumogene;
 - 2) dall'esistenza, all'interno del terreno, di pozzi artesiani, corsi d'acqua sia naturali che artificiali;
 - 3) dall'esistenza, all'interno del terreno, di bacini e specchi d'acqua sia naturali che artificiali;
 - 4) causati da animali;
 - 5) dalla presenza di muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri;
 - 6) derivanti dall'esercizio, nel terreno assicurato, da parte dell'Assicurato o di terzi, di lavori agricoli, industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato o di terzi;
 - 7) dalla proprietà di fabbricati trovantisi all'interno del terreno assicurato.
- Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia di 250,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
 - La garanzia comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua purchè conseguenti a rottura accidentale di tubazioni o condutture trovantisi all'interno del terreno o da rigurgito di fogne.
- La garanzia è prestata con una Franchigia di 250,00 euro per ogni Sinistro, nel limite del massimale per danni a Cose e, comunque, con il massimo di 50.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

36.

Organizzatore di eventi

- L'Assicurazione è efficace a condizione che per lo svolgimento di quanto assicurato con la presente Polizza l'Assicurato sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità, e che le attività vengano svolte nel rispetto delle autorizzazioni ricevute.
- L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento di quanto descritto in Polizza, comprese le operazioni di allestimento, montaggio e smontaggio, manutenzione, riparazione, pulizia. Relativamente a queste attività vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa 1 – Lavori presso terzi –.
- Limitatamente al servizio di catering, distribuzione di bevande e generi alimentari, vale quanto previsto dalla Condizione Particolare 8, “Mense aziendali – caterings – Distribuzione Automatica di cibi e bevande”.
- Sono esclusi i danni subiti dagli impianti, ai fabbricati e/o Cose concesse in uso all'Assicurato, nonché al luogo di effettuazione delle manifestazioni/eventi, pavimentazioni, pedane e manti erbosi.
- La garanzia non vale per i danni subiti dai veicoli in parcheggio nelle apposite aree predisposte.
- Limitatamente ai danni a Cose l'Assicurazione è prestata con una Franchigia assoluta di 250,00 euro per ogni Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- La garanzia R.C.T. per danni a persona per morte o per lesioni personali, è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a 1.500,00 euro per ogni danneggiato.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, l'Assicurazione non è operante per:
 - a) i Rischi derivanti all'organizzazione di gare o eventi che prevedano l'uso di veicoli a motore, di unità naviganti a motore, di aeromobili, di animali;
 - b) l'organizzazione di fiere e mercati;
 - c) l'organizzazione di gare o manifestazioni sportive di qualunque genere;
 - d) gare e/o prove in cui vi sia impiego di qualsiasi tipo di arma;
 - e) danni conseguenti ad atti di vandalismo;
 - f) la proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici;
 - g) l'organizzazione di concerti;
 - h) spettacoli pirotecnici, detenzione di materiale pirotecnico, fuochi artificiali.

Estensioni diverse:

- La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per:
 - danni cagionati a terzi in qualità di Committente di lavori affidati ad altre ditte;
 - il servizio di guardaroba, **purché custodito**, organizzato dall'Assicurato, a parziale deroga dell'art. 16, lett. r), delle “Norme”, la garanzia è estesa ai danni sofferti dai partecipanti in seguito a sottrazione, distruzione o deterioramento delle Cose portate e consegnate all'Assicurato stesso per la responsabilità civile che a lui incombe ai sensi dell'art. 1784 Codice Civile; la garanzia è prestata nell'ambito del massimale di Polizza per danni a Cose e fino a concorrenza di 10.000,00 euro per manifestazione/evento e di 30.000,00 euro per ciascun periodo assicurativo annuo, con applicazione di una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro.
- Rimane ferma l'esclusione per i danni alle Cose non consegnate.

La garanzia non vale per preziosi (oggetti totalmente o parzialmente d'oro o di platino o montati su detti metalli, gioielli, pietre preziose e perla naturali e di coltura), denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli e natanti in genere e Cose in essi contenute.

Sono altresì esclusi i danni da incendio e da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento, nonché quelli causati da lavatura, smacchiatura e simili.

37.

Scuola di sci

- L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio della scuola di sci.
- L'Assicurazione è estesa alla responsabilità civile personale dei maestri di sci (dipendenti e non) della scuola assicurata, per danni involontariamente cagionati a terzi (escluso l'Assicurato), per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività di maestro di sci alpino, maestro di snowboard e maestro di sci di fondo.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte dei maestri, dei requisiti richiesti dalla Legge per l'attività da essi svolta.

L'Assicurazione vale esclusivamente durante lo svolgimento dell'attività per conto dell'Assicurato.

Rimane fermo quanto stabilito dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati –.

- Premesso che l'Assicurato può avvalersi, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, di maestri di sci non in rapporto di dipendenza, si conviene che, agli effetti delle garanzie R.C.T. e R.C.O., tali persone sono equiparate ai Prestatori di lavoro dell'Assicurato.
- I maestri di sci (dipendenti e non) facenti parte della scuola Contraente sono considerati terzi tra di loro, **limitatamente ai danni per morte o lesioni corporali dalle quali sia derivata una invalidità permanente.**
- La garanzia per danni a Cose è prestata con una Franchigia assoluta di 200,00 euro per ogni danneggiato, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.
- Limitatamente ai danni a Cose da incendio conseguenti ad organizzazione di falò, la garanzia è prestata con una Franchigia di 500,00 euro per Sinistro, nel limite del massimale previsto per i danni a Cose, con il massimo risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.
- L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati costituenti la sede e/o delle eventuali dipendenze della scuola, inclusi depositi e quant'altro utilizzato dall'Assicurato per lo svolgimento della propria attività, la garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
- In aggiunta alle "estensioni diverse" di cui al punto 7 delle Condizioni Integrative, l'Assicurazione comprende il rischio derivante all'Assicurato:
 - a) dalla proprietà e installazione di segnaletiche, transenne, corde, recinzioni, impianti per la produzione di neve e quant'altro di simile;
 - b) dall'organizzazione e promozione di manifestazioni o gare di sci a livello dilettantistico;
 - c) dall'organizzazione di esibizioni dimostrative dei maestri della scuola di sci;
 - d) dall'organizzazione di fiaccolate;
 - e) dall'organizzazione di gare di fine corso riservate agli allievi;
 - f) dall'esercizio di squadra agonistica dilettantistica, compresa partecipazione a gare sociali o organizzate dalla F.I.S.I e relativi allenamenti;
 - g) dall'accompagnamento degli allievi agli impianti di risalita, compreso l'uso di mezzi da neve semoventi ed altre attrezzature meccaniche, regolarmente abilitate al trasporto di persone e condotte da persone abilitate a norma delle disposizioni vigenti, fermo quanto stabilito dall'art. 16 - Delimitazioni, lett. f), delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile" ed esclusi comunque i Rischi soggetti alle norme previste dal D Lgs. 209/05 in materia di Assicurazione obbligatoria r.c. per la circolazione di veicoli e navigazione di natanti e successive modifiche o integrazioni;
 - h) dalla proprietà e/o gestione di spazi ed aree destinati alla selezione e raduno degli allievi;
 - i) dalla gestione di un asilo Snow-Parking e/o Kinder-House, e l'insegnamento delle discipline sciistiche.
- Gli allievi sono considerati terzi **semprechè sussista una responsabilità ascrivibile a norma di legge alla scuola assicurata o ai maestri di sci della stessa.**
- L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale degli allievi e di coloro che partecipano alle lezioni di sci organizzate dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (escluso l'Assicurato).
Gli allievi e coloro che partecipano alle lezioni di sci dell'Assicurato non sono considerati terzi tra di loro, se partecipanti allo stesso corso/lezione.
- Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle "Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile, sono altresì esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:
 - a) causati nell'ambito della vita privata o da attività di maestro di sci svolta privatamente;
 - b) causati nell'ambito di sci fuori pista, sci alpinismo, dalla pratica dello sci al di fuori di piste battute e regolarmente aperte al pubblico;

- c) cagionati alle Cose dei Clienti ricevute in consegna e/o custodia dall'Assicurato;
- d) derivanti da fuochi artificiali, dall'organizzazione di spettacoli pirotecnici e detenzione di materiale pirotecnico;
- e) derivanti dalla proprietà o uso di giochi gonfiabili e tappeti elastici.

38.

Maestro di sci

1. L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, da parte dell'Assicurato, dei requisiti e delle abilitazioni richiesti dalla Legge per l'attività svolta.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 16 – Delimitazioni – delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, sono altresì esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:
 - a) Causati nell'ambito di sci fuori pista, sci alpinismo, dalla pratica dello sci al di fuori di piste battute regolarmente aperte al pubblico;
 - b) Cagionati alle Cose dei Clienti ricevute in consegna e/o custodia dall'Assicurato.

39.

Sci club

1. L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio dello sci club.
2. La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli associati connessa allo svolgimento dell'attività sciistica ricreativa dilettantistica (sci alpino, sci da fondo e snowboard) **esclusivamente durante la loro partecipazione a gite, soggiorni, manifestazioni ed attività organizzate direttamente dall'Assicurato. L'Assicurato non è considerato terzo. Rimane fermo quanto previsto dalla Condizione Integrativa 10 – Pluralità di Assicurati –.**
3. L'Assicurazione è estesa all'organizzazione di corsi di ginnastica presciistica per i propri associati. Limitatamente a tale rischio vale quanto previsto dalla Condizione Particolare 14. **Gli associati sono considerati terzi tra di loro limitatamente ai danni per morte o lesioni personali.**
4. La garanzia comprende l'organizzazione di **non oltre n. 5 gare sociali/amatoriali, riservate agli associati, svolgentisi nel corso di ciascun periodo assicurativo annuo.**

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato sia in possesso degli eventuali requisiti richiesti dalla legge e delle necessarie autorizzazioni rilasciate dalle Pubbliche Autorità e/o dai gestori delle piste utilizzate.
5. La garanzia è estesa all'organizzazione da parte dell'Assicurato, di gite, soggiorni, serate e spettacoli di intrattenimento, cene sociali, manifestazioni culturali in genere; incontri di informazione/promozione/propaganda riguardanti le attività svolte dall'Assicurato, dal servizio di trasporto/accompagnamento degli associati ed atleti.

La garanzia comprende la responsabilità civile personale degli accompagnatori.
I partecipanti sono considerati terzi limitatamente ai danni per morte o lesioni personali.
Limitatamente all'organizzazione di serate o spettacoli di intrattenimento, cene sociali, manifestazioni culturali ed incontri, vale quanto previsto Condizione Particolare 19.
Resta comunque escluso il rischio della circolazione su strade ad uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, dalla navigazione di natanti o da impiego di aeromobili, nonchè i danni imputabili a responsabilità del vettore.
La garanzia non vale inoltre per la responsabilità a norma del Decreto Legislativo 17/03/1995 n. 111 e della CCV legge 27/12/1977 n. 1084.
La garanzia non vale per i danni ai locali, agli arredi e strutture alberghiere in genere, nonchè ai mezzi di trasporto, cagionati dai partecipanti.
6. La garanzia è operante anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle attività organizzate dall'Assicurato, di cui al precedente punto 4, persone non iscritte, **purchè il loro numero non superi quello degli associati, per tali persone vale quanto previsto per gli associati.**
7. L'Assicurazione è estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per il fatto di persone che collaborano a qualsiasi titolo con lo stesso.
8. L'Assicurazione comprende il Rischio relativo alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati costituenti la sede e/o delle eventuali dipendenze dello sci club, la garanzia è disciplinata dalla Condizione Integrativa 2.
9. **Limitatamente ai danni a Cose la garanzia è prestata con una Franchigia di 150,00 euro per ogni Sinistro, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate.**
10. **Fermo restando le esclusioni di cui all'art. 16 – Delimitazioni - delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, sono altresì esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni derivanti:**
 - dalla pratica di sci alpinismo, sci fuoripista, escursionismo;
 - dalla partecipazioni a gare di sci organizzate da federazioni sciistiche;
 - dall'organizzazione di corsi di sci;
 - derivanti da fuochi artificiali, dall'organizzazione di spettacoli pirotecnici e detenzione di materiale pirotecnico.

40.

Circolo velico

- L'Assicurazione è prestata per la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esercizio del circolo velico.
- Si intende operante la Condizione Particolare 14 – “Associazioni – Società e scuole sportive”.
- La garanzia vale anche per l'organizzazione di corsi di vela per gli associati con lezioni pratiche anche in acqua.
- **L'Assicurazione non vale per l'organizzazione di regate veliche.**
- Relativamente alla attività svolta dagli Istruttori/Insegnanti, la garanzia vale anche in qualità di accompagnatori di vela di ogni ordine e grado riconosciuti dalla normativa vigente e tesserati FIV e regolarmente iscritti nell'apposito registro federale per le seguenti attività svolte per conto dell'Assicurato:
 - Lezioni di Teoria (a terra ed in mare);
 - Lezioni di Pratica (a terra ed in mare);
 - Accompagnatori di gruppi di allievi.

La garanzia vale anche per:

- la proprietà e/o conduzione dei fabbricati e dell'area dove si svolge l'attività, la garanzia si intende disciplinata dalla Condizione Integrativa n. 2;
- i danni cagionati a terzi da altro personale del circolo velico (**esclusi istruttori/insegnanti**) anche non dipendente dell'Assicurato ma dallo stesso temporaneamente ingaggiato;
- la Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di un bar, ristorante inclusi i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e comunque durante il periodo di validità dell'Assicurazione, dai prodotti somministrati o venduti, **esclusi quelli dovuti a difetto originario dei prodotti stessi.**
Per i generi alimentari di produzione propria somministrati o venduti nello stesso esercizio l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. **Il Massimale per Sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della Polizza;**

- per la proprietà e/o esercizio di autorimessa, parcheggio di veicoli a motore, **ferma restando l'applicazione di uno Scoperto 10% con il minimo di 250,00 euro per ogni veicolo danneggiato.**

Restano esclusi i danni da furto, da incendio, da atti vandalici, quelli conseguenti al mancato uso nonché quelli alle Cose trovantisi nei veicoli stessi.

- i danni subiti dalle barche in consegna e/o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute, nonché quelli avvenuti durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, alaggio, varo e traslazioni nell'ambito del circolo, **previa detrazione per ogni Sinistro di una Franchigia assoluta di 1.000,00 euro , nel limite del massimale previsto dalla Polizza per i danni a Cose e con un massimo risarcimento di 50.000,00 euro per uno o più sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.**

La validità della garanzia è subordinata al rispetto dei limiti di portata, dalle disposizioni di Legge e di utilizzo previste per i mezzi di sollevamento o movimentazione adoperati.

Si intendono esclusi i danni:

- da furto e/o incendio;
- alle Cose trovantisi sulle barche stesse;
- alle Cose trasportate e/o rimorchiate;
- alle barche prese in consegna per esposizione, dimostrazione o vendita;
- alle barche utilizzate dall'Assicurato per l'attività di scuola di vela;
- alle barche derivanti da o conseguenti a navigazione delle stesse;
- da mancato uso delle barche;
- a barche aventi lunghezza superiore ai 12 metri;
- alle barche in conseguenza dell'azione del vento oltre “forza SEI” della scala Beaufort, come da rivelazione delle competenti autorità o in conseguenza di eventi atmosferici straordinari quali mareggiate, trombe d'aria, maremoti, alluvioni, inondazioni e uragani.

Barche

Relativamente all'esercizio e/o proprietà, da parte dell'Assicurato, di barche a vela **fino a 12 metri di lunghezza**, per trasporto privato di persone, sia ad uso privato che noleggio/locazione, o utilizzate durante i corsi di vela organizzate dall'Assicurato, si intende operante la Condizione Particolare 17 – Imbarcazioni.

Nel caso di natanti adibiti a scuola guida l'Assicurazione non vale durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è istruttore regolarmente abilitato, salvo nel caso di derive.

L'Assicurazione vale anche durante la partecipazione, da parte del circolo velico Assicurato con proprie barche e con propri allievi, a regate veliche.

Sono esclusi dall'Assicurazione i danni derivanti dalla proprietà e/o esercizio di barche a vela superiori ai 12 metri di lunghezza.

Garanzie aggiuntive

(valide solo se espressamente richiamate in Polizza)

A.

Organizzazione gare e concorsi (valida solo per Circolo ippico e/o maneggio)

La garanzia vale anche per l'organizzazione di gare e concorsi, per la progettazione dei percorsi, il posizionamento e la costruzione degli ostacoli.

Questa estensione di garanzia è valida solo per concorsi e gare omologati a livello nazionale.

Questa estensione di garanzia non vale per i danni provocati dai cavalli ai mezzi di trasporto e/o a box di ricovero di proprietà o in locazione messi a disposizione dall'organizzatore per la manifestazione.

B.

Passeggiate esterne (valida solo per Circolo Ippico e/o maneggio)

La garanzia vale anche per il Rischio derivante da passeggiate esterne alle aree di proprietà e/o conduzione del Circolo ippico e/o maneggio, anche con attraversamento di centri abitati **purché condotte da istruttori e/o guide del Circolo ippico e/o maneggio.**

C.

Coesistenza altre assicurazioni (valida solo per committenza dei lavori)

In caso risultino operanti altre assicurazioni stipulate da professionisti e/o imprese con altri Assicuratori, **la Polizza opera in secondo Rischio in eccedenza ai Massimali prestatati dalle altre Assicurazioni e sino a concorrenza dei Massimali garantiti dalla Polizza.**

E.

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'articolo 16 – Delimitazioni -, lettera l) delle “Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità civile”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.**

Il Risarcimento dei danni viene effettuato previa detrazione, per singolo Sinistro, di uno Scoperto del 10% con il minimo assoluto di 2.500,00 euro, nel limite del Massimale previsto dalla Polizza per i danni a Cose, con il massimo Risarcimento di 150.000,00 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P.0680.SET INFORMATIVO - ed. 09.2019



ZURICH[®]